Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 novembre 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA : CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1985, n. **616**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma . Pag. 8115

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 1° luglio 1985.
Fissazione del termine per la presentazione delle domande per il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria . Pag. 8116

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 15 ottobre 1985.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla S.p.a. La Pace assicurazioni, in Milano . Pag. 8117

Ministero del tesoro

DECRETO 23 ottobre 1985.
Determinazione dei prezzi di vendita e delle tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma per l'anno 1986 . Pag. 8118

Ministero della marina mercantile

DECRETO 26 ottobre 1985.
Norme per la pesca dei molluschi bivalvi con l'uso di apparecchi turbosoffianti Pag. 8118

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di ampliamento della zona di produzione della denominazione di origine controllata « Morellino di Scansano » . . . . . Pag. 8123

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Bardolino » . . . . Pag. 8123

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Messina e di Ravenna . . . Pag. 8123

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli del 6 novembre 1985. Pag. 8124

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantadue e con scadenza 14 febbraio 1986 e semestrali con durata giorni centottantadue e con scadenza 15 maggio 1986. Pag. 8126

Ministro per il coordinamento della protezione civile: Misure dirette a sopperire alle esigenze del comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984. (Ordinanza n. 631/FPC/ZA) . . . . Pag. 8126

Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica: Provvedimenti concernenti l'attuazione del programma nazionale di ricerche in Antartide . . . . Pag. 8126

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognome nella forma originaria . . . . Pag. 8126

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Catania. Pag. 8127

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, per il conferimento di un posto, disponibile al 31 dicembre 1983, di primo dirigente nella carriera direttiva del quadro C, dirigenti per i servizi dell'energia nucleare. Pag. 8127

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Rovigo . . Pag. 8127

Corte costituzionale: Aumento, da quattro a sei, del numero dei posti del concorso a coadiutore . Pag. 8128

Istituto superiore di sanità: Avviso di rettifica al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca (laboratorio di chimica del farmaco). (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 252 del 25 ottobre 1985) Pag. 8128

Parco nazionale « Gran Paradiso »: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore (ragioniere capo-contabile) nel ruolo amministrativo (ufficio amministrativo Aosta) Pag. 8128

Regione Liguria: Concorso a cinquantasette posti di agente tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 7 . Pag. 8128

Regione Piemonte: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 45 Pag. 8128

Regione Abruzzo: Concorsi a posti di assistente medico presso l'unità sanitaria locale n. 4 . Pag. 8128

Regione Lombardia: Concorso a cinquantasette posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 14 Pag. 8129

Regione Toscana: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/E Pag. 8129

Regione Veneto:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1 . . . . Pag. 8129

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9 . . . . Pag. 8129

Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 9 . . . Pag. 8129

Regione Emilia-Romagna: Revoca del concorso a due posti di primario di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 16 . . . . Pag. 8129

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 8129

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1985, n. **62.**
Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature - Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento . . . . Pag. 8130

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 19 agosto 1985, n. **13.**
Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-87 . Pag. 8139

LEGGE PROVINCIALE 19 agosto 1985, n. **14.**
Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-87 . . . . Pag. 8139

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1985, n. **9.**
Modifiche alla legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15, concernente la classificazione delle aziende alberghiere. Pag. 8140

LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1985, n. **10.**
Trasformazione di posti in organico e nuovo inquadramento di infermieri generici e psichiatrici delle unità sanitarie locali - Proroga dell'efficacia della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18 . . . . Pag. 8141

LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1985, n. **11.**
Orari e programmi di insegnamento per l'indirizzo elettronica industriale presso gli istituti tecnici industriali in lingua tedesca . . . . Pag. 8141

LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. **12.**
Disposizioni finanziarie assunte in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1985 . . . . Pag. 8142

LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. **13.**
Assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1985 . . . . Pag. 8142

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 265 DELL'11 NOVEMBRE 1985:

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoche, in seguito a rinuncia, delle registrazioni di specialità medicinali disposte con decreti ministeriali 19 luglio 1985, numeri 7282/R, 7285/R e 7309/R e 27 luglio 1985, n. 7283/R.

(Da 5720 a 5723)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1985, n. **616**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 462 a 471, relativi alla scuola di perfezionamento in fisica, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in fisica sanitaria, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in fisica sanitaria

Art. 462. — E' istituita la scuola di specializzazione in fisica sanitaria presso l'Università « La Sapienza » di Roma.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione dei fisici sanitari da impiegarsi presso unità sanitarie locali, centri di ricerca pubblici e privati, ospedali, centri nucleari e di controllo ecologico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in fisica sanitaria.

Art. 463. — La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi.

Art. 464. — Ai sensi della normativa generale concorre al funzionamento della scuola la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 465. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in fisica, in chimica, in chimica industriale e in ingegneria.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 466. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono le seguenti:

1° *Anno*:

complementi di fisica;

elementi di biologia, anatomia e fisiologia umana;

fisica e dosimetria delle radiazioni;

strumentazione e tecnologie biomediche;

informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie.

2° *Anno*:

protezione personale e ambientale;

strumentazione e tecnologie biomediche;

fisica e dosimetria delle radiazioni;

informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie;

biologia generale e molecolare ed effetti biologici delle radiazioni.

Art. 467. — Oltre che le lezioni, lo specializzando dovrà frequentare almeno trenta ore di esercitazioni di laboratorio ed attività pratiche per ciascuna materia d'insegnamento, presso il dipartimento di fisica, i servizi sanitari ospedalieri ed i centri di ricerca nazionali ed internazionali.

La frequenza di almeno il 70% delle lezioni ed esercitazioni è obbligatoria per sostenere l'esame.

Ai fini delle frequenze e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero.

Art. 468. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Norma transitoria. — Con l'entrata in funzione della scuola di specializzazione in fisica sanitaria, l'attuale scuola di perfezionamento in fisica (con indirizzo fisica sanitaria) è soppressa, ferma restando per gli studenti già iscritti la possibilità di completare l'intero corso e conseguire il relativo diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1985
Registro n. 72 *Istruzione, foglio n.* 111

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 1° luglio 1985.

Fissazione del termine per la presentazione delle domande per il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge *21* febbraio *1980*, n. *28*;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Veduto in particolare l'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato, in virtù del quale gli aventi titolo a partecipare al giudizio idoneativo per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari, che non hanno superato o che non intendano sottoporsi al giudizio di idoneità, possono chiedere di passare ad altre amministrazioni pubbliche, eccetto gli enti pubblici di ricerca;

Veduto il secondo comma del citato art. 120 che demanda al Ministero della pubblica istruzione l'avvio della procedura per tale passaggio;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del passaggio ad altre amministrazioni pubbliche, eccetto gli enti pubblici di ricerca, i candidati che non abbiano superato o che non intendano sottoporsi al giudizio di idoneità di cui agli articoli 50, 52 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica numero 382/1980, debbono presentare apposita domanda nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Modalità

Le domande di passaggio redatte in carta legale da L. 3.000, devono essere inoltrate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - Viale Trastevere n. 76 - 00152 Roma.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno aggiungere il cognome del marito);

2) il luogo e la data di nascita;

3) la residenza;

4) la cittadinanza;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) il titolo in virtù del quale avrebbero potuto partecipare al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari;

8) la posizione al riguardo degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impiego a restare, in caso di inquadramento, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Dovranno, inoltre, essere indicati:

a) l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente bando;

b) le amministrazioni pubbliche (con un massimo di tre preferenze) presso le quali si chiede il passaggio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza o da un funzionario delegato dal sindaco o da un funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Documentazione

A pena di esclusione, alla domanda deve essere allegato un attestato del rettore che comprovi l'attività svolta, la preparazione professionale acquisita nelle università, l'anzianità di servizio nella qualifica che ha dato titolo a partecipare al giudizio di idoneità a professore associato o a ricercatore universitario, qualifica che va espressamente indicata.

Nel caso di pluralità dei titoli, dovrà risultare anche l'anzianità maturata in ciascuno di essi.

Coloro i quali chiedono il passaggio nelle scuole, se ne sono in possesso, debbono presentare il certificato attestante la conseguita abilitazione all'insegnamento.

Il candidato dovrà, inoltre, allegare copia autenticata della lettera con la quale gli è stato notificato l'esito negativo del giudizio.

Art. 4.

Giudizio di coerenza e passaggio ad altra amministrazione

Con successivo provvedimento da emanare di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i responsabili delle amministrazioni interessate, saranno determinati i contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna amministrazione per un numero di posti eventualmente anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche, pari a quelle degli aspiranti.

Il passaggio avverrà previo giudizio positivo di apposita commissione costituita presso l'amministrazione interessata e formata da quattro membri appartenenti all'amministrazione e da un professore universitario ordinario che la presiede. Detta commissione sulla base dell'attestato del rettore accerterà la coerenza dell'attività svolta e della preparazione acquisita dal candidato con il lavoro da svolgere e i rapporti di equipollenza con il posto cui si riferisce il passaggio nell'amministrazione prescelta. L'anzianità di servizio nell'università determinerà anche l'ordine per l'inquadramento nel ruolo.

Il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, esime, ai fini del passaggio nelle scuole, dal giudizio di coerenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1985
Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 272

(6574)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 ottobre 1985.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla S.p.a. La Pace assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 20 novembre 1984 e le successive integrazioni in data 12 giugno e 2 luglio 1985 della società per azioni La Pace, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 23 luglio 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla società per azioni La Pace, con sede in Milano:

tariffa n. 24C/PR, assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo costante. I tassi di premio sono gli stessi della tariffa n. 24r (MF) - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale n. 4798 del 27 marzo 1963;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, da applicare alla predetta tariffa n. 24C/PR;

tariffa n. 50U/PR, assicurazione mista rivalutabile a premio unico. I tassi di premio sono gli stessi della tariffa Cnu - assicurazione mista, indicizzata, a premio unico, approvata con decreto ministeriale n. 14518 dell'11 novembre 1982;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, da applicare alla predetta tariffa n. 50U/PR;

tariffa n. 51C/PR, assicurazione mista rivalutabile a premio annuo costante. I tassi di premio sono gli stessi della tariffa n. 51/PR - assicurazione mista, alta indicizzazione, a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale n. 12748 del 30 settembre 1980 (per le durate non inferiori a dieci anni) e con decreto ministeriale n. 13467 del 15 settembre 1981 (per le durate inferiori a dieci anni);

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, da applicare alla predetta tariffa n. 51C/PR;

tariffa n. 75U/PR, assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile senza controassicurazione, a premio unico;

condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita da applicare alla predetta tariffa n. 75U/PR;

tariffa n. 76U/PR, assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, certa per i primi cinque o dieci anni;

condizioni speciali di polizza della predetta tariffa n. 76U/PR, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita.

Roma, addì 15 ottobre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(6325)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 ottobre 1985.

Determinazione dei prezzi di vendita e delle tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma per l'anno 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 17 luglio 1934, col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione e alla vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1943, col quale furono apportate modifiche agli articoli 9, 15 e 25 del precitato decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, col quale furono apportate ulteriori modifiche agli articoli 6, 25 e 32, del decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto interministeriale n. 284731 del 26 ottobre 1970 con il quale furono, tra l'altro, apportate modifiche alla percentuale a forfait da corrispondere alla Libreria dello Stato per la gestione del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto interministeriale n. 610568 del 18 ottobre 1984 con il quale furono apportate modifiche ai prezzi di vendita ed alle tariffe delle inserzioni del suddetto foglio, con decorrenza dal 1° gennaio 1985;

Ritenuta la necessità di modificare i prezzi di abbonamento e le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Su proposta del Provveditore generale dello Stato;

Decreta:

Per l'anno 1986, i prezzi di abbonamento e di vendita nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, sono fissati come segue:

inserzioni, per ogni rigo o frazione di rigo di scrittura su carta legale .	L.	2.000
abbonamento annuo . . .	»	70.000
abbonamento semestrale	»	40.000
fascicolo separato	»	600

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1985

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1985
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 370

(6534)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 26 ottobre 1985.

Norme per la pesca dei molluschi bivalvi con l'uso di apparecchi turbosoffianti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visti gli articoli 1 e 4 della suddetta legge n. 41/1982 i quali prevedono, tra l'altro, una razionale gestione delle risorse biologiche del mare attraverso la regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;

Considerata la necessità di regolamentare la pesca dei molluschi bivalvi effettuata da navi fornite di apparecchiatura turbosoffiante nell'intero territorio nazionale;

Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare, con proprio decreto, norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari in vigore;

Visto che il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima nella seduta del 16 aprile 1985, ha espresso il parere che l'apparecchio turbosoffiante rientra tra quelli previsti dall'art. 6, n. 3, del regolamento sopracitato e che non è di per sé un attrezzo dannoso essendo anzi più selettivo del rastrello tradizionale ma che esso, tuttavia, in osservanza del principio stabilito dalla legge n. 41/1982 sulla regolamentazione dello sforzo di pesca, deve essere regolamentato nel suo uso;

Considerato che ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche e della economia delle imprese di pesca è opportuno che le navi siano adibite a più sistemi o mestieri di pesca;

Visti i decreti ministeriali 30 luglio 1979, 20 luglio 1980, 22 maggio 1981 e 26 novembre 1984 con i quali è stata regolamentata la pesca delle vongole nel mare Adriatico con apparecchio turbosoffiante;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pesca dei molluschi bivalvi con l'uso di apparecchi turbosoffianti ferma restando la competenza delle regioni a statuto speciale.

Art. 2.

Rilascio dell'autorizzazione

La pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante è consentita previa autorizzazione rilasciata dal capo del compartimento nel quale è iscritta la nave e annotata sul permesso di pesca.

La validità dell'autorizzazione è limitata alle acque del compartimento che l'ha rilasciata. Il capo del compartimento, sentita la commissione consultiva locale, può consentire la pesca dei molluschi bivalvi anche alle navi dei compartimenti contigui che esercitano per consuetudine tale tipo di pesca nelle acque di propria giurisdizione.

Le navi autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante possono esercitare anche gli altri mestieri di pesca escluso lo strascico. Per quest'ultimo tipo di pesca conservano la loro validità i permessi rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Presso ciascun compartimento è tenuto un elenco delle navi autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante. In detto elenco sono annotati i dati concernenti la denominazione della nave, il numero di matricola, il tonnellaggio lordo, la potenza motrice, l'anno di costruzione dello scafo, la data di iscrizione nei registri della proprietà navale, il numero e la data di rilascio del permesso di pesca sul quale è annotata l'autorizzazione, le generalità del proprietario o dei proprietari, il numero di iscrizione del registro delle imprese di pesca.

Art. 3.

Trasferimento dell'autorizzazione

Il capo del compartimento trasferisce l'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi:

a) ad altra nave del medesimo proprietario in sostituzione di quella precedentemente autorizzata demolita, naufragata, danneggiata o destinata all'esercizio di un diverso tipo di pesca;

b) a favore del nuovo proprietario della nave in caso di cambio di proprietà.

Il capo del compartimento, nei suddetti casi, provvede ad apportare le necessarie variazioni nell'apposito elenco delle navi autorizzate dandone comunicazione al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima.

Fermo restando le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, alle imprese di pesca non può essere concessa più di un'autorizzazione, salvo il caso di cooperative regolarmente costituite che siano proprietarie ed armatrici di navi da pesca.

La nuova unità non può superare le 10 T.s.l. e deve avere un apparato motore non superiore a 150 HP. Nel caso previsto dal terzo comma del precedente art. 2 la stazza lorda non può superare le 15 tonnellate.

Art. 4.

Gestione delle risorse

Per assicurare e garantire la gestione razionale dei molluschi bivalvi, il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare verifica periodicamente, sulla base dei dati e dei pareri scientifici acquisiti, che lo sforzo di pesca sia adeguato alla entità delle risorse esistenti.

A tal fine, il comitato suddetto, con propria delibera, costituirà il « Sottocomitato per la gestione dei molluschi bivalvi ».

Sulla base degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle riunioni del sottocomitato potranno intervenire i rappresentanti locali degli istituti di ricerca, delle associazioni di categoria, e dei compartimenti marittimi interessati.

In particolare il sottocomitato ha il compito di proporre al Ministero della marina mercantile:

a) i criteri per l'assegnazione di nuove autorizzazioni;

b) il numero delle navi che possono esercitare la pesca dei molluschi bivalvi;

c) le quantità pescabili giornalmente, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14 del presente decreto;

d) i giorni della settimana ed i periodi dell'anno in cui è necessario sospendere la pesca dei molluschi, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 11 e 14 del presente decreto;

e) le misure dirette ad assicurare la gestione razionale delle risorse.

Il Ministero della marina mercantile provvede all'assegnazione delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi comunque disponibili.

Per l'assegnazione dell'autorizzazione gli interessati dovranno inoltrare istanza al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima.

Art. 5.

Dimensioni minime - Tolleranza - Controllo

Le dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili sono stabilite dall'art. 89 del regolamento sulla disciplina della pesca marittima, come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 21 agosto 1982).

Nel prodotto pescato è ammessa una tolleranza di molluschi bivalvi aventi dimensioni inferiori a quelle previste nel citato art. 89 di non più del 10% calcolato sul peso ed ove possibile sul volume, secondo quanto previsto dall'art. 91 del medesimo regolamento, come modificato dal decreto ministeriale 21 aprile 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 29 aprile 1983).

Il controllo sulla quantità giornaliera di pescato può essere effettuato anche attraverso la certificazione prevista dalla legge n. 192 del 2 maggio 1977.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto i molluschi bivalvi pescati con apparecchio turbosoffiante debbono essere sbarcati nei punti che il capo del compartimento, sentita la commissione consultiva locale, stabilirà con apposita ordinanza.

Art. 6.

Caratteristiche dell'apparecchio turbosoffiante

L'apparecchio turbosoffiante è del tipo rastrello o draga; all'interno di esso od innanzi ad esso può essere immessa acqua a pressione mediante una pompa, al fine di facilitare la penetrazione e l'avanzamento dell'apparecchio medesimo nel sedimento e la fuoriuscita del sedimento e dei detriti raccolti al suo interno. Sono ammesse anche pompe sommerse.

E' vietato l'uso di pompe che aspirino il pescato dall'interno dell'apparecchio o direttamente dal sedimento.

L'apparecchio turbosoffiante deve avere le seguenti caratteristiche:

a) il suo fronte, apertura orizzontale, non può superare la misura di metri tre;

b) la superficie inferiore verso cui sono orientati i getti d'acqua volti a facilitare la fuoriuscita del sedimento e dei piccoli organismi, deve essere costituita da tondini metallici. Sono ammessi, al posto dei tondini, anche grigliati diversi, purché consentano l'agevole fuoriuscita di molluschi bivalvi aventi dimensioni inferiori a quelle prescritte ed il rapporto pieni/vuoti dell'intera superficie filtrante sia inferiore ad 1/2.

A bordo delle imbarcazioni può essere installato un dispositivo, facilmente controllabile, per la setacciatura del pescato. In detto dispositivo la setacciatura può avvenire per movimento rotatorio od oscillatorio. Possono essere usati setacci in serie, ma in ogni caso essi debbono garantire la fuoriuscita ed il convogliamento a mare degli organismi bentonici e dei molluschi bivalvi inferiori alle dimensioni prescritte eventualmente catturati dall'attrezzo di pesca.

Art. 7.
Caratteristiche dell'apparecchio turbosoffiante per la pesca delle vongole

L'apparecchio, oltre ad avere tutte le caratteristiche descritte nel precedente art. 6, deve avere i tondini metallici disposti in modo tale che lo spazio tra due consecutivi non sia inferiore a mm 12, con una tolleranza massima di un millimetro.

I setacci possono essere costituiti da tondini metallici disposti in modo che lo spazio tra due consecutivi sia maggiore di mm 11, ovvero da reti metalliche a maglia quadrata aventi lato non inferiore a mm 17 ovvero a maglia rettangolare i cui lati siano rispettivamente non inferiori a mm 25 ed a mm 12 ovvero da lamiere traforate aventi fori di diametro non inferiore a mm 21 ed un rapporto pieni/vuoti non superiore a 2/1.

Art. 8.
Caratteristiche dell'apparecchio per la pesca di cannolicchi, telline, tartufi, fasolari

Per la pesca dei cannolicchi o cappelunghe (Solen vagina ed Ensis minor) e delle telline (Donax trunculus), la draga (o rastrello) deve essere provvista di ugelli che immettono acqua in pressione anche nella parte anteriore della lama che penetra nel sedimento; il grigliato della draga può essere costituito da rete metallica a maglie rettangolari di mm 25 × 10 o da tondini metallici distanziati tra loro di 7 mm. La cernita dei cannolicchi pescati deve essere effettuata manualmente; il resto del pescato deve essere rigettato in mare al termine della cernita. Non sono ammessi setacci meccanici rotanti od oscillanti.

Per la pesca dei tartufi o noci (Venus verrucosa) e dei fasolari (Callista chione) le draghe debbono avere un grigliato costituito da tondini metallici distanziati tra loro rispettivamente di 22 mm e di 25 mm. E' vietato l'uso di setacci meccanici.

Art. 9.
Collaudo

L'apparecchio turbosoffiante deve essere sottoposto a collaudo da parte dell'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione, con le modalità stabilite dal Ministero della marina mercantile.

L'avvenuto collaudo e le caratteristiche dell'apparecchio sono annotati sul permesso di pesca.

Art. 10.
Dichiarazione statistica

I proprietari o gli armatori delle navi autorizzate ad esercitare la pesca dei molluschi bivalvi e che svolgono l'attività in forma autonoma ovvero le cooperative per i propri associati, dovranno comunicare entro il giorno 15 di ciascun mese al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, per il tramite degli uffici periferici competenti, i seguenti dati, utilizzando i modelli *A* e *B* allegati al presente decreto:

a) elementi di individuazione delle navi ivi compresa la potenza motrice;

b) zone in cui è effettuata la pesca dei molluschi bivalvi;

c) quantitativo del prodotto pescato.

Per l'annotazione giornaliera dei dati è inoltre istituito un quaderno per la pesca dei molluschi (allegato *C*), le cui pagine numerate debbono essere vistate dai competenti uffici marittimi periferici.

Detti quaderni debbono essere esibiti agli organi addetti alla vigilanza sulla pesca allorché ne facciano richiesta.

La mancata od irregolare tenuta a bordo del quaderno di pesca ed il mancato invio dei modelli *A* o *B* comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 11.
Durata dell'attività di pesca

La pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante può essere effettuata dalle ore 4 alle ore 18 dei giorni feriali.

Il capo del compartimento stabilisce con propria ordinanza, sentita la commissione consultiva locale, il fermo di pesca, oltre che nei giorni festivi, anche il lunedì oppure il sabato nel periodo 1° aprile-31 ottobre di ciascun anno.

Art. 12.
Cancellazione dall'elenco delle navi autorizzate

Le navi in disarmo per un periodo superiore a quattro mesi, salvo i casi di forza maggiore, e le navi per le quali non viene presentata la dichiarazione statistica per un periodo superiore a quattro mesi, vengono cancellate dall'elenco delle navi autorizzate. Il permesso deve essere restituito al capo del compartimento che lo trasmette al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima. Il capo del compartimento rilascia un nuovo permesso senza l'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi.

Art. 13.
Navi autorizzate

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 del presente decreto, la pesca delle vongole (Venus gallina, Venerupis aurea, Venerupis aurea texturata, Venerupis

rhomboides, Venerupis decussata, Venerupis pullastra, Dosinia exoleta) nel distretto di pesca dell'Adriatico può essere effettuata dalle navi autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 1979 e successive integrazioni e modificazioni. La pesca dei molluschi bivalvi diversi dalle vongole, è effettuata dalle navi autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 1979 e dalle navi già in esercizio con apparecchio turbosoffiante per la cattura dei molluschi bivalvi diversi dalle vongole. Negli altri distretti la pesca dei molluschi bivalvi, comprese le vongole, è effettuata dalle navi che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in esercizio con apparecchi turbosoffianti.

La pesca delle telline con apparecchio turbosoffiante è vietata, salvo i casi in cui il capo del compartimento, sentita la commissione consultiva locale, ritenga che tale tipo di pesca possa essere ammessa senza pregiudizio per quella esercitata con rastrello tradizionale. In tal caso il capo del compartimento stabilisce il numero delle navi da autorizzare.

Art. 14.

Limiti all'attività di pesca

La pesca dei sottoelencati molluschi, effettuata con apparecchiatura turbosoffiante, è vietata nei seguenti periodi:

vongole: da 1° al 30 giugno;

cannolicchio e tellina: dal 1° aprile al 30 settembre;

tartufo o noce: dal 1° luglio al 31 agosto;

canestrello o pettine (Chlamjs varia e Chlamjs opercularis): dal 1° luglio al 31 agosto;

cuore (Acanthocardia spp e Cerastoderma sp): dal 1° giugno al 31 luglio.

Il pescato massimo giornaliero per nave è stabilito nelle seguenti quantità:

vongole: 12 quintali;

cannolicchio: 3 quintali;

tellina: 1 quintale;

tartufo o noce: 3 quintali;

fasolaro: 3 quintali.

La pesca delle vongole con apparecchio turbosoffiante deve essere effettuata in acque profonde almeno tre metri.

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 30 luglio 1979, 20 luglio 1980, 22 maggio 1981 e 26 novembre 1984, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 4 agosto 1979, n. 237 del 29 agosto 1980, n. 173 del 25 giugno 1981 e n. 229 del 29 novembre 1984.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 26 ottobre 1985

Il Ministro: CARTA

ALLEGATO *A*

Compartimento marittimo di . . . .

Nome della cooperativa . . . . Indirizzo . . . .

Mese . . . . anno . . . . . .

Nome dell'unità	Matricola	T.S.L.	HP	Proprietario/i	Zona di pesca	Giornate di pesca	kg

ALLEGATO *B*

Compartimento marittimo di . . . .

Nome dell'unità . . . . T.S.L. . . . . HP . . . .

Nome del proprietario/i . . . .

Mese . . . . anno . . . . . .

Zona di pesca	Giornate di pesca	Totale kg

ALLEGATO *C*

QUADERNO PER LA PESCA DELLE VONGOLE

Prima pagina

Nome dell'unità . . . .

Matricola . . . . T.S.L. . . . . HP . . . . . .

Nome del proprietario/i . . . .

Pagine successive

Mese di . . . . anno . . . . . .

Giorno	Zona di pesca	kg

(6535)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di ampliamento della zona di produzione della denominazione di origine controllata « Morellino di Scansano ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica italiana 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere l'ampliamento della zona di produzione della denominazione di origine controllata « Morellino di Scansano » riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 4 aprile 1978, ha espresso parere negativo per mancanza dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6578)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Bardolino ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Bardolino » riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 23 luglio 1968, modificato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 4 dicembre 1976, propone che il disciplinare di produzione venga modificato come nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Bardolino »

Si propone di aggiungere, dopo l'art. 6, il seguente articolo:

Art. 6-*bis*. — La denominazione di origine controllata « Bardolino » e « Bardolino classico » può essere utilizzata per designare il vino spumante « Chiaretto » ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare ed utilizzando metodi di spumantizzazione a fermentazione naturale atti a produrre il tipo Brut.

Le operazioni di spumantizzazione debbono avvenire nell'ambito del territorio delle province di Verona, Treviso, Trento ed Asti.

Per la designazione del « Bardolino » e « Bardolino classico » « Chiaretto spumante » non può essere utilizzata la menzione « superiore ».

Il Bardolino ed il Bardolino classico Chiaretto spumante, all'atto dell'immissione al consumo, debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: rosa tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con leggero profumo delicato;
sapore: secco, sapido, leggermente amarognolo;
gradazione alcolica complessiva minima: 11,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille

Si propone di sostituire per intero l'art. 8 con il seguente testo:

Art. 8. — Il vino « Bardolino », ottenuto da uve aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 ed immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva non inferiore a gradi 11,5, può portare la qualificazione « superiore » a condizione che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno un anno a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. L'invecchiamento deve avvenire nell'interno della zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Si propone di aggiungere, dopo l'art. 8, il seguente articolo:

Art. 8-*bis*. — Il vino « Bardolino » imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve può essere designato in etichetta con il termine « novello ».

All'atto dell'immissione al consumo il Bardolino novello deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino chiaro;
odore: vinoso intenso fruttato;
sapore: asciutto, sapido, leggermente acidulo, talvolta leggermente frizzante;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 grammi per litro;
gradazione alcolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i valori dei limiti minimi riferiti all'estratto secco netto e all'acidità totale delle varie tipologie di Bardolino di cui al presente disciplinare di produzione.

Si propone di aggiungere all'art. 9 il seguente comma:

Art. 9. — (*Omissis*).

Per il vino « Bardolino » designato in etichetta con una delle menzioni aggiuntive previste dal presente disciplinare di produzione: superiore, classico, chiaretto, novello, deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

(6581)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Messina e di Ravenna.

Con decreti ministeriali 25 ottobre 1985, aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Messina:

portabagagli operanti nelle stazioni ferroviarie della provincia di Messina: 48ª classe iniziale di contribuzione con la corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.337.000 mensili.

Provincia di Ravenna:

facchini operanti presso lo scalo ferroviario di Ravenna: 42ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.091.000 mensili.

(6473)

MINISTERO DEL TESORO

N. 216

Corso dei cambi del 6 novembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1757,500	1757,500	1757 —	1757,500	1757,25	1762,30	1757 —	1757,500	1757,500	1757,50
Marco germanico .	675 —	675 —	674,75	675 —	675 —	674,87	674,950	675 —	675 —	675 —
Franco francese	221,590	221,590	221,60	221,590	221,50	221,48	221,600	221,590	221,590	221,59
Fiorino olandese .	599,020	599,020	598,60	599,020	599,25	598,76	599,240	599,020	599,020	599,02
Franco belga .	33,382	33,382	33,38	33,382	33,35	33,36	33,397	33,382	33,382	33,38
Lira sterlina .	2525,500	2525,500	2526,50	2525,500	2525 —	2529 —	2524,800	2525,500	2525,500	2525,50
Lira irlandese	2091,250	2091,250	2088 —	2091,250	2091 —	2087,05	2091,500	2091,250	2091,250	—
Corona danese .	186,510	186,510	186,40	186,510	186,50	186,25	186,500	186,510	186,510	186,51
Dracma .	11,484	11,484	11,50	11,484	—	—	11,480	11,484	11,484	—
E.C.U. . .	1492,250	1492,250	1492 —	1492,250	1492,70	1492,27	1492,300	1492,250	1492,250	1492,25
Dollaro canadese .	1276,300	1276,300	1277 —	1276,300	1276,50	1276,35	1276,400	1276,300	1276,300	1276,30
Yen giapponese .	8,550	8,550	8,55	8,550	8,55	8,55	8,550	8,550	8,550	8,55
Franco svizzero .	820,770	820,770	820,50	820,770	820,65	820,78	820,800	820,770	820,770	820,77
Scellino austriaco .	96,120	96,120	96,04	96,120	96 —	96,12	96,135	96,120	96,120	96,12
Corona norvegese .	224,520	224,520	224,15	224,520	224,50	224,45	224,380	224,520	224,520	224,52
Corona svedese .	224,740	224,740	224,60	224,740	224,75	224,74	224,750	224,740	224,740	224,74
FIM	314,600	314,600	314,90	314,600	314,75	314,75	314,900	314,600	314,600	—
Escudo portoghese	10,780	10,780	10,95	10,780	10,75	10,77	10,770	10,780	10,780	10,78
Peseta spagnola	10,975	10,975	10,98	10,975	11 —	10,97	10,974	10,975	10,975	10,97
Dollaro australiano .	1162 —	1162 —	1161 —	1162 —	1160 —	1162 —	1162 —	1162 —	1162 —	1162 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 novembre 1985

Dollaro USA . .	1757,250
Marco germanico .	674,975
Franco francese	221,595
Fiorino olandese	599,130
Franco belga .	33,389
Lira sterlina .	2525,150
Lira irlandese	2091,375
Corona danese .	186,505
Dracma .	11,482
E.C.U. .	1492,270
Dollaro canadese . .	1276,350
Yen giapponese .	8,550
Franco svizzero .	820,785
Scellino austriaco .	96,127
Corona norvegese . . .	224,450
Corona svedese . .	224,745
FIM	314,750
Escudo portoghese	10,775
Peseta spagnola	10,974
Dollaro australiano . .	1162 —

Media dei titoli del 6 novembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,250
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	99,875
» 6 % » » 1972-87	92,675
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,750
» 10 % » » 1977-92	92,600
» 12 % (Beni Esteri 1980)	96,775
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	99,950
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	86,575
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,200
» » » » EFIM 1-8-1988	103,050
» » » » 1- 1-1982/86	100,075
» » » » 1- 3-1982/86	100,500
» » » » 1- 5-1982/86	100,900
» » » » 1- 6-1982/86	100,925
» » » » 1- 7-1982/86	100,800
» » » » 1- 7-1983/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	100,625
» » » » 1- 8-1983/86	100,925
» » » » 1- 9-1982/86	100,950
» » » » 1- 9-1983/86	100,100
» » » » 1-10-1982/86	101,225
» » » » 1-10-1983/86	100,275
» » » » 1-11-1982/86	101,550
» » » » 1-12-1982/86	101,350
» » » » 1- 1-1983/87	101,525
» » » » 1- 2-1983/87	101,625
» » » » 1- 3-1983/87	101,600
» » » » 1- 4-1983/87	101,575
» » » » 1- 5-1983/87	101,850
» » » » 1- 6-1983/87	101,575
» » » » 1-11-1983/87	101,150
» » » » 1-12-1983/87	100,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,475
» » » » 1- 2-1984/88	100,500
» » » » 1- 3-1984/88	100,175
» » » » 1- 4-1984/88	100,400
» » » » 1- 5-1984/88	100,550
» » » » 1- 6-1984/88	100,400
» » » » 1- 7-1983/88	102,500
» » » » 1- 8-1983/88	102,350
» » » » 1- 9-1983/88	102,250
» » » » 1-10-1983/88	102,525
» » » » 1-11-1983/90	103,825
» » » » 1-12-1983/90	103,825
» » » » 1- 1-1984/91	103,850
» » » » 1- 2-1984/91	103,800
» » » » 1- 3-1984/91	102,075
» » » » 1- 4-1984/91	102,150
» » » » 1- 5-1984/91	102,050
» » » » 1- 6-1984/91	102,025
» » » » 1- 7-1984/91	101,050
» » » » 1- 8-1984/91	101 —
» » » » 1- 9-1984/91	100,950
» » » » 1-10-1984/91	101,125
» » » » 1-11-1984/91	101,175
» » » » 1-12-1984/91	100,225
» » » » 1- 1-1992	99,850
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	100,025
» » » 14 % 1- 4-1986	100,025
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,150
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,950
» » » 12 % 1- 2-1988	98,075
» » » 12 % 1- 3-1988	97,850
» » » 12,25 % 1- 5-1988	98,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,275
» » » » 22-11-1982/89 13 %	112,050
» » » » 1983/90 11,50%	109,625
» » » » 1984/91 11,25%	107,750
» » » » 1984/92 10,50%	105,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantadue e con scadenza 14 febbraio 1986 e semestrali con durata giorni centottantadue e con scadenza 15 maggio 1986.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 5 novembre 1985 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantadue e centottantadue giorni fissata per il 14 novembre 1985, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni è di L. 97,00 e quello dei buoni a centottantadue giorni è di L. 94,10, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(6650)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure dirette a sopperire alle esigenze del comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984. (Ordinanza n. 631/FPC/ZA).

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, con il quale sono state estese anche al comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984 le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste l'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984, così come modificata ed integrata dalle successive ordinanze n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984 e n. 330/FPC/ZA del 27 agosto 1984, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1984 e n. 253 del 13 settembre 1984, e l'ordinanza n. 318/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 13 agosto 1984, così come modificata dall'ordinanza n. 357/FPC/ZA del 2 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 9 ottobre 1984, dall'ordinanza n. 537/FPC/ZA del 2 giugno 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1985;

Viste le ordinanze n. 392/FPC/ZA del 31 ottobre 1984; n. 445/FPC/ZA del 19 dicembre 1984; n. 481/FPC/ZA del 1° febbraio 1985, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 dell'8 novembre 1984, n. 357 del 31 dicembre 1984 e n. 36 dell'11 febbraio 1985, con le quali sono state disposte misure dirette alla riattazione e ricostruzione degli immobili del comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984;

Vista la nota n. 14047 del 12 agosto 1985, con la quale il sindaco del comune di Acireale chiede l'estensione dei benefici previsti dalle sopra citate ordinanze anche al comune di Acireale colpito dal sisma del giugno 1984;

Ravvisata la necessità di aderire alla predetta richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La disciplina dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, e successive integrazioni e modificazioni, è estesa, con le seguenti modificazioni, alle unità immobiliari del comune di Acireale danneggiate dal terremoto del giugno 1984:

1) il termine del 30 luglio 1984 indicato nel primo comma dell'art. 7 della citata ordinanza n. 230/FPC/ZA è sostituito con quello del 31 dicembre 1985; correlativamente i sessanta giorni previsti nel secondo comma dell'art. 7 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA per la presentazione del progetto decorrono dalla indicata data del 31 dicembre 1985;

2) l'attività di consulenza e controllo prevista dal punto 1.5 dell'allegato *A* dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA è svolta dalla commissione di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 537/FPC/ZA del 2 maggio 1985.

Art. 2.

La disposizione di cui all'ordinanza n. 445/FPC/ZA del 19 dicembre 1984, intesa a comprendere negli interventi di riattazione previsti per i comuni colpiti dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 e per il comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 17 e 24 ottobre 1984 anche gli edifici con struttura portante in cemento armato, è estesa agli immobili del comune di Acireale danneggiati dal terremoto del giugno 1984.

Art. 3.

La disciplina di cui all'ordinanza n. 318/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, concernente interventi nel settore agricolo, così come modificata dalla ordinanza n. 357/FPC/ZA del 2 ottobre 1984, è estesa al comune di Acireale. Il termine per la presentazione delle domande per fruire dei benefici di cui alla medesima ordinanza, indicato nella lettera *b*) dell'art. 4, nonché quello indicato nella lettera *b*) dell'art. 5, sono stabiliti in sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; correlativamente il termine del 31 marzo 1985 stabilito per la presentazione della documentazione integrativa della domanda, è fissato al 28 febbraio 1986.

Art. 4.

Il comune di Acireale, per le maggiori esigenze tecniche connesse alla più celere definizione dell'attività di riattazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del giugno 1984, è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, a potenziare l'ufficio tecnico comunale mediante il convenzionamento con due tecnici per la durata massima di cinque mesi.

L'onere relativo all'attuazione della presente ordinanza, valutato in lire 1600 milioni, è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6537)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Provvedimenti concernenti l'attuazione del programma nazionale di ricerche in Antartide

Con decreto interministeriale 30 settembre 1985, del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono state emanate norme concernenti le modalità operative per l'attuazione del programma nazionale di ricerche in Antartide.

Con decreto interministeriale 10 ottobre 1985, del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, è stato emanato il regolamento del personale per l'attuazione del programma nazionale di ricerche in Antartide.

(6476)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 29 ottobre 1985, n. 13/2-2022, il decreto prefettizio 15 ottobre 1935, n. 11419/391/2, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Legiša, nato a Duino il 27 gennaio 1892, venne ridotto nella forma italiana di «Leghissa», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Maria Mervic e ai figli Dora, Iožica (Giuseppina), Dragomiro, Maria e Giuseppe, è stato revocato, in seguito ad istanza presentata il 2 ottobre 1985, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia del predetto, sig.ra Iožica Leghissa, nata a Duino Aurisina il 4 gennaio 1924, residente a Duino Aurisina, frazione Duino n. 78/S, il cui cognome è stato restituito, pertanto, nella forma originaria di «Legiša». Il sindaco di Duino Aurisina è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(6584)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Catania

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di agraria (posti 1):

gruppo di discipline n. 147 . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università, ufficio personale, piazza Università n. 2, 95124 Catania, scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale della medesima Università.

(6586)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, per il conferimento di un posto, disponibile al 31 dicembre 1983, di primo dirigente nella carriera direttiva del quadro C, dirigenti per i servizi dell'energia nucleare.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, per il conferimento di un posto, disponibile al 31 dicembre 1983, di primo dirigente nella carriera direttiva del quadro C, dirigenti per i servizi dell'energia nucleare di cui alla tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1985, n. 113, avranno luogo nei giorni 12 e 13 dicembre 1985, con inizio alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato, Direzione generale degli affari generali, sala commissioni, via Molise n. 2, Roma.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede e nei giorni sopraindicati per sostenere dette prove.

I medesimi riceveranno in tempo utile, mediante lettera raccomandata, all'indirizzo indicato nella domanda, apposita comunicazione al riguardo.

(6546)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Rovigo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 1° dicembre 1984 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Rovigo;

Visto il decreto ministeriale in data 24 maggio 1985, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Rovigo, nell'ordine appresso indicato:

1)	De Petris Desiderio	punti	146,066	su 174
2)	Lucchini Lino	»	137,830	»
3)	Pecora Vito	»	136,841	»
4)	Zarcone Vincenzo	»	132,023	»
5)	Matarese Francesco	»	131,811	»
6)	Dall'Aglio Nico	»	130,575	»
7)	Di Gregorio Filippo	»	129,188	»
8)	Galatro Vittorio	»	123,809	»
9)	Ciraulo Giorgio	»	121,024	»
10)	Castellaneta Nicola	»	120,158	»
11)	Muzzi Vitantonio	»	119,909	»
12)	Faillace Peppino	»	119,409	»
13)	Campagnari Gustavo	»	118,546	»
14)	Giraldo Mario	»	118,340	»
15)	Brun Flavio	»	117,403	»
16)	Giordano Giovanni	»	117,399	»
17)	Pipia Giuseppe	»	116,819	»
18)	Aloi Enrico	»	116,570	»
19)	Panebianco Antonio	»	115,749	»
20)	Puccella Vinicio	»	115,129	»
21)	Scherillo Antonio	»	114,596	»
22)	Rizzo Antonio	»	114,489	»
23)	Tangredi Giuseppe	»	114,450	»
24)	Donato Antonino	»	114,438	»
25)	Cavallucci Romolo	»	113,914	»
26)	Salvadore Adelino	»	113,507	»
27)	Liotti Francesco	»	113,490	»
28)	Licata Giovanni	»	112,790	»
29)	Franco Vincenzo	»	112,560	»
30)	Coniglione Sebastiano	»	112,394	»
31)	Lo Savio Giovanni	»	111,623	»
32)	Longo Libero	»	111,241	»
33)	Brocato Salvatore	»	111,105	»
34)	Galassi Pier Luigi	»	110,979	»
35)	Franco Nicolò	»	110,958	»
36)	Guerra Francesco	»	110,676	»
37)	Esposito Elia	»	110,187	»
38)	Criscuoli Matteo	»	109,483	»
39)	Bascetta Michelangelo	»	109,393	»
40)	Ugolotti Enrico	»	108,934	»
41)	Rotondi Albino	»	108,560	»
42)	Altamura Pietro	»	108,466	»
43)	Napoli Ettore	»	108,165	»
44)	Nitti Nicola	»	108,058	»
45)	Mazzaracchio Giuseppe	»	107,697	»
46)	Orefice Antonino	»	106,735	»
47)	Mantia Vito	»	106,219	»
48)	Cupioli Guido	»	106,087	»
49)	Ghilli Fosco	»	105,649	»
50)	Mastinu Antonio	»	103,757	»
51)	Faraldo Alberto	»	102,785	»
52)	Schiesaro Gianfranco	»	102,319	»
53)	Bigoni Riccardo	»	101,811	»
54)	Dell'Utri Salvatore	»	99,668	»
55)	Porcelli Domenico	»	99,165	»
56)	Pescatore Antonio	»	98,166	»
57)	Parla Angelo	»	94,368	»
58)	Pesce Vito	»	93,721	»
59)	Pugliese Salvatore	»	89,870	»
60)	Morlacco Vincenzo	»	85,601	»
61)	Vitale Antonio	»	78,208	»
62)	Tampieri Giorgio	»	73,972	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(6380)

CORTE COSTITUZIONALE

Aumento, da quattro a sei, del numero dei posti del concorso a coadiutore

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento dei servizi e del personale 10 febbraio 1984;

Visto il decreto del Presidente della Corte 3 maggio 1985, n. 3462, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di terza qualifica funzionale, profilo professionale di coadiutore;

Vista la delibera dell'ufficio di presidenza del 30 settembre 1985;

Decreta:

I posti del profilo professionale di coadiutore, terza qualifica funzionale, messi a concorso con decreto del Presidente della Corte 4 maggio 1985, n. 3462, sono elevati da quattro a sei.

Roma, addì 6 novembre 1985

Il Presidente: PALADIN

Il segretario generale: BRONZINI

(6622)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso di rettifica al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca (laboratorio di chimica del farmaco). (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 252 del 25 ottobre 1985).

Nel bando di concorso citato in epigrafe, riportato alla pag. 7706 della *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, secondo comma, ove è detto: « Il suddetto posto è messo a concorso per il laboratorio di chimica del farmaco - disciplina: chimica delle sostanze naturali *ed* attività terapeutica », leggasi: « Il suddetto posto è messo a concorso per il laboratorio di chimica del farmaco - disciplina: chimica delle sostanze naturali *ad* attività terapeutica »;

all'art. 3, lettera *b*), ove è detto: « diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in chimica e tecnologia farmaceutiche presso una Università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea », leggasi: « diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in chimica e tecnologia farmaceutiche *o in farmacia conseguito* presso una Università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea ».

(6548)

PARCO NAZIONALE « GRAN PARADISO »

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore (ragioniere capocontabile) nel ruolo amministrativo (ufficio amministrativo Aosta).

L'ente Parco nazionale « Gran Paradiso », via Della Rocca n. 47, 10123 Torino, bandisce un concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore (ragioniere capocontabile) nel ruolo amministrativo, in prova, presso l'ufficio amministrativo dell'ente in Aosta.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) laurea o in scienze politiche, o commerciali, o statistiche, o in giurisprudenza.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni, o per ottenere la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici dell'ente (telefono 011-871187 - 0165-44126).

(6484)

REGIONE LIGURIA

Concorso a cinquantasette posti di agente tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 7

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a cinquantasette posti di agente tecnico (personale ausiliario - titolo di istruzione secondaria di primo grado).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Savona.

(6563)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 45

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 45, a:

un posto di vice-direttore sanitario igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;

un posto di assistente medico di reumatologia;

un posto di assistente medico psichiatra;

due posti di assistente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base;

un posto di assistente medico di chirurgia generale;

un posto di operatore professionale coordinatore - terapista della riabilitazione - fisiochinesiterapista;

quattro posti di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione - fisiochinesiterapista;

un posto di assistente tecnico - perito industriale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Vercelli.

(6550)

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di assistente medico presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di assistente medico dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (organizzazione di servizi sanitari di base - comune di Rapino);

sei posti di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia (due alla chirurgia d'urgenza ed uno alla nefrologia chirurgica del presidio ospedaliero « SS. Annunziata »; uno alla oculistica e due al pronto soccorso del presidio ospedaliero « Maria SS. Immacolata » di Guardiagrele);

quattro posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina (due alla medicina generale, uno al servizio di emodinamica ed uno alla anatomia patologica del presidio ospedaliero « SS. Annunziata » di Chieti).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo, ufficio personale, dell'U.S.L. in Chieti.

(6551)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a cinquantasette posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 14.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a cinquantasette posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'unità sanitaria locale in Merate (Como).

(6552)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/E

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10/E, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neuropsichiatria infantile - area funzionale di medicina;

un posto di medico assistente di immunologia e allergologia - area funzionale di medicina;

tre posti di medico assistente di pediatria - area funzionale di medicina;

tre posti di biologo collaboratore;

due posti di operatore tecnico fuochista-caldaista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'unità sanitaria locale in Firenze.

(6555)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero (a tempo pieno) dei servizi di radiologia del presidio ospedaliero;

due posti di assistente medico (a tempo pieno) del servizio di laboratorio di analisi degli stabilimenti ospedalieri di Pieve e Auronzo di Cadore;

due posti di infermiere generico presso il presidio ospedaliero dell'U.S.L.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'unità sanitaria locale in Pieve di Cadore (Belluno).

(6554)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario - neuropsichiatra infantile (a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di radiologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio prevenzione e cura delle malattie polmonari (a tempo pieno);

un posto di assistente medico per il servizio alcoologia e tossicodipendenze (a tempo pieno);

un posto di psicologo collaboratore;

due posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - terapista della riabilitazione;

otto posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - infermiere professionale;

tre posti di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico;

un posto assistente medico per il servizio psichiatrico;

un posto di operatore professionale di seconda categoria - infermiere psichiatrico 1° anno;

un posto di assistente amministrativo;

tre posti di coadiutore amministrativo;

un posto di assistente tecnico - perito industriale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'unità sanitaria locale in Noventa Vicentina (Vicenza).

(6556)

Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la divisione di medicina generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per il centro trasfusionale del sangue.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'unità sanitaria locale in Noventa Vicentina (Vicenza).

(6557)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Revoca del concorso a due posti di primario di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 16

E' revocato, per motivi di pubblico interesse, il concorso pubblico a due posti di primario di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 16 di Modena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1985. Sono fatte salve le domande di ammissione pervenute entro il termine fissato al 31 ottobre 1985.

(6553)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 263 dell'8 novembre 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto nazionale di fisica nucleare:

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore nel ruolo tecnico-professionale.

Concorso, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo amministrativo.

Comune di Pomezia - Azienda farmaceutica municipalizzata: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore generale dell'azienda.

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1985, n. **62**.

Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature - Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento.

(*Pubblicata nel 3° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n. 22 del 31 maggio 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI

Art. 1.

Classificazione degli scarichi

1. Gli scarichi degli insediamenti civili, come definiti dall'art. 1-*quater* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito con modificazioni in legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono distinti nelle categorie di seguito convenzionalmente indicate:

categoria A: scarichi provenienti da insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza inferiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

categoria B: scarichi provenienti da:

B_1 insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi scolastici e sanitari di consistenza uguale o superiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

B_2 insediamenti diversi da quelli delle categorie *A* e *B* assimilati ai sensi del successivo secondo comma a quelli provenienti da insediamenti abitativi;

categoria C: scarichi di acque di rifiuto di insediamenti adibiti a prestazione di servizi, individuati ai sensi del successivo art. 37;

categoria D:

D_1 scarichi delle categorie *A* e B_1 qualora gli insediamenti da cui provengono comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

D_2 scarichi diversi da quelli delle categorie *A*, *B*, *C* e D_1.

2. Ai sensi della legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono assimilati a quelli provenienti da insediamenti abitativi gli scarichi provenienti da qualsiasi attività a mezzo dei quali vengono annualmente allontanate, dopo l'uso, acque di approvvigionamento per un volume massimo non superiore a quello degli edifici di provenienza e il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia compreso nei parametri di cui alla allegata tabella 1 e inferiore alle corrispondenti concentrazioni limite.

Art. 2.

Scarichi in zone servite da pubbliche fognature

1. Gli scarichi di cui al precedente art. 1 sono ammessi nelle pubbliche fognature purché osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura.

2. La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri a cui debbono conformarsi tali regolamenti.

3. A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere attivati nelle zone servite da pubbliche fognature nuovi scarichi aventi recapito diverso dalle fognature medesime.

4. Il comune competente per territorio, sentito l'ente gestore del pubblico servizio di depurazione e di collettamento, deve individuarne con specifica deliberazione le zone servite da pubbliche fognature entro quattro mesi, aggiornandole ogni qualvolta vi sia un ampliamento della rete fognaria.

5. Nelle zone individuate, gli scarichi aventi recapiti diversi devono essere allacciati alla pubblica fognatura entro il termine perentorio di due anni; un termine inferiore può esser stabilito dal sindaco con provvedimento da notificarsi all'interessato almeno sei mesi prima della data fissata per l'allacciamento.

Art. 3.

Divieti di scarico in zone non servite da pubbliche fognature

1. A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere attivati nuovi scarichi aventi recapito:

se di categoria *A*, in corpi d'acqua superficiali - compresi laghi ed i loro immissari - e sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nelle zone appartenenti al bacino idrologico dei laghi, delimitate dalla fascia di un chilometro dalla linea di costa;

se di categoria *B* e *D*, nei laghi e nei loro immissari e sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nelle zone appartenenti al bacino idrologico dei laghi delimitate dalla fascia di un chilometro dalla linea di costa, nonché nelle zone ubicate in prossimità dei corpi d'acqua superficiali diversi dai laghi e dai loro immissari, determinate ai sensi del successivo comma;

se di categoria *C*, nei laghi e nei loro immissari nonché, ai sensi del successivo art. 15, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

2. Il comune competente per territorio determina, entro sei mesi, le zone ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali diversi dai laghi e dai loro immissari; tale determinazione ha efficacia anche per l'applicazione delle norme di cui ai successivi articoli.

3. Gli scarichi in atto nei recapiti ammessi sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 4.

Scarichi della categoria A
in zone non servite da pubbliche fognature

1. Gli scarichi della categoria *A* in zone non servite da pubbliche fognature sono soggetti alla seguente disciplina:

1) se nuovi, fermi restando i divieti di cui al precedente art. 3 sono ammessi esclusivamente con recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto, fin dalla loro attivazione, delle norme tecniche stabilite dalla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento;

2) se in atto:

a) nel caso in cui abbiano recapito in corpi d'acqua superficiali, devono essere disattivati entro il termine perentorio di cinque anni e convogliati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto delle norme tecniche di cui alla predetta deliberazione del Comitato interministeriale;

b) nel caso in cui abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, debbono essere adeguati entro il termine perentorio di tre anni alle norme tecniche della medesima deliberazione del Comitato interministeriale.

Art. 5.

Scarichi della categoria B
in zone non servite da pubbliche fognature

1. Gli scarichi della categoria *B* in zone non servite da pubbliche fognature sono soggetti alla seguente disciplina:

1) se nuovi, fermi restando i divieti di cui al precedente art. 3, sono ammessi esclusivamente:

a) in corpi d'acqua superficiali, nel rispetto, fin dalla loro attivazione, dei limiti di accettabilità della allegata tab. 2, nonché, qualora si tratti di scarichi provenienti da insediamenti adibiti allo svolgimento di attività sanitaria, previo trattamento di disinfezione;

b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto, fin dalla loro attivazione, delle norme tecniche stabilite con deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento;

2) se in atto:

a) nel caso in cui abbiano recapito in corpi d'acqua superficiali, entro il termine perentorio di cinque anni devono essere adeguati ai limiti di accettabilità dell'allegata tab. 2, nonché, qualora si tratti di scarichi, provenienti da insediamenti adibiti allo svolgimento di attività sanitaria, essere muniti di trattamento di disinfezione;

b) nel caso in cui abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo:

nelle zone ubicate in prossimità dei corpi d'acqua superficiali, determinate ai sensi del secondo comma del precedente art. 3, devono essere recapitati negli stessi entro il termine perentorio di due anni e entro il termine perentorio dei successivi tre anni, adeguarsi alle disposizioni previste dalla lettera *a*) del presente punto; termini più brevi possono essere stabiliti dal sindaco con provvedimento da notificarsi all'interessato, assegnando comunque almeno sei mesi per l'adempimento;

nelle zone non ubicate in prossimità dei corpi d'acqua superficiali, devono essere adeguati entro il termine perentorio di tre anni alle norme tecniche stabilite dalla predetta deliberazione del Comitato interministeriale.

Art. 6.

Scarichi della categoria C *in zone non servite da pubbliche fognature*

1. Gli scarichi della categoria *C* in zone non servite da pubbliche fognature sono soggetti alla seguente disciplina:

1) se nuovi, sono ammessi esclusivamente con recapito in corpi di acqua superficiali diversi dai laghi e dai loro immissari, nel rispetto, sin dalla loro attivazione, dei limiti di accettabilità della allegata tabella 3;

2) se in atto:

a) nel caso in cui abbiano recapito in corpi d'acqua superficiali, devono essere adeguati, entro il termine perentorio di tre anni, ai limiti di accettabilità della allegata tabella 3;

b) nel caso in cui abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo sono disciplinati, unitamente agli insediamenti da cui derivano le acque di rifiuto, dalle norme di cui al successivo titolo III.

Art. 7.

Scarichi della categoria D *in zone non servite da pubbliche fognature*

1. Gli scarichi della categoria *D* in zone non servite da pubbliche fognature sono soggetti alla seguente disciplina:

1) se nuovi, fermi restando i divieti di cui al precedente art. 3, sono ammessi esclusivamente:

a) nel caso in cui abbiano recapito in corpi d'acqua superficiali, nel rispetto, sin dalla loro attivazione, dei limiti di accettabilità della allegata tabella 3;

b) nel caso in cui abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto, sin dalla loro attivazione, dei limiti di accettabilità della allegata tabella 3, nonché delle norme tecniche della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dallo inquinamento;

2) se in atto:

a) nel caso in cui abbiano recapito in corpi d'acqua superficiali, devono essere adeguati, entro il termine perentorio di tre anni, ai limiti di accettabilità della allegata tabella 3;

b) nel caso in cui abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo:

nelle zone ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali determinate ai sensi del secondo comma del precedente art. 3, devono essere recapitati negli stessi entro il termine perentorio di due anni, adeguandosi ai limiti di accettabilità della allegata tabella 3 nel termine perentorio di un ulteriore anno; termini più brevi possono essere stabiliti dal sindaco con provvedimenti da notificarsi all'interessato, assegnando comunque almeno sei mesi per l'adempimento;

nelle zone non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali, devono essere adeguati entro il termine perentorio di tre anni ai limiti di accettabilità della allegata tabella 3, nonché alle norme tecniche stabilite dalla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 8.

Adeguamento alla normativa tecnica regionale degli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo

1. Gli scarichi di categoria A, B e D che abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo devono essere altresì adeguati alla specifica normativa di cui al successivo art. 37, emanata dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32.

Art. 9.

Autorizzazioni allo scarico

1. Tutti gli scarichi di cui al precedente art. 1 devono essere autorizzati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 31.

2. Per gli scarichi in pubbliche fognature l'autorizzazione allo scarico è sostituita dalla concessione, da parte dell'autorità che gestisce la fognatura, del permesso di allacciamento alla fognatura stessa.

3. Negli altri casi l'autorizzazione è rilasciata:

a) dal sindaco del comune, se gli scarichi hanno recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;

b) dal presidente del comitato di gestione dell'U.S.S.L., se gli scarichi hanno recapito in corpi d'acqua superficiali.

4. Per gli scarichi che alla data di entrata in vigore della presente legge sono recapitati in corpi d'acqua superficiali, ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, la autorità competente rilascia, entro un anno, una autorizzazione provvisoria allo scarico sulla base delle denunce di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319; trascorso tale termine, l'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata.

5. Per i nuovi scarichi con recapito in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, l'autorità competente rilascia una autorizzazione provvisoria allo scarico contestualmente al rilascio della autorizzazione all'abitabilità ovvero all'agibilità, previo accertamento dell'avvenuta installazione dei presidi depurativi eventualmente necessari per il rispetto dei limiti di accettabilità e delle prescrizioni di cui alla presente legge.

6. A domanda dei titolari dei nuovi scarichi, l'autorità competente, nel rilasciare l'autorizzazione provvisoria, può assegnare, per la messa a punto funzionale degli eventuali presidi depurativi durante la fase di avviamento, un periodo di tempo che non dovrà superare i tre mesi dall'attivazione dello scarico, prorogabili di non oltre due mesi, in via eccezionale e su motivata richiesta.

7. La disciplina dello scarico durante il periodo assegnato è definita dall'autorità competente con l'autorizzazione provvisoria, in relazione alla natura dello scarico e alle caratteristiche del recapito finale.

8. Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando sia stato accertato che gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità e le prescrizioni di cui alla presente legge.

Titolo II

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 10.

Scarichi in corpi d'acqua superficiali

1. Gli scarichi delle pubbliche fognature in corpi d'acqua superficiali devono essere adeguati ai limiti di accettabilità fissati dal piano regionale di risanamento delle acque, secondo i criteri di priorità dallo stesso stabiliti.

Art. 11.

Scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo

1. A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono ammessi i nuovi terminali di pubbliche fognature aventi recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, salvo quelli delle fognature il cui progetto esecutivo abbia già acquisito le prescritte autorizzazioni regionali e sempre che i relativi lavori abbiano inizio entro tre mesi.

2. Tutti gli scarichi di pubbliche fognature recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo devono essere adeguati ai limiti di cui alla tabella *A* della legge 10 maggio 1976, n. 319, entro il termine perentorio di tre anni ed entro il termine perentorio dei successivi sette anni devono essere disattivati e recapitati in corpi d'acqua superficiali, in conformità alle previsioni ed ai limiti di accettabilità del piano regionale di risanamento delle acque.

3. Per conseguire le finalità di cui al precedente comma, gli enti interessati devono predisporre e sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali, i progetti esecutivi delle opere necessarie entro il termine perentorio di diciotto mesi: il termine è elevato a ventiquattro mesi qualora il piano regionale di risanamento delle acque preveda l'eliminazione dello scarico mediante opere da realizzare in concorso tra più enti.

4. L'approvazione di tali progetti comporta priorità nella concessione di contributi regionali previsti nei piani di intervento nel settore del disinquinamento.

5. E' sempre consentito recapitare sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo scarichi di fognatura convogliati esclusivamente acque bianche.

Art. 12.
Scaricatori di piena

1. Gli scaricatori di piena attivati a far tempo dalla data di entrata in vigore dalle presente legge devono essere dimensionati in modo che:

lo sfioro abbia inizio alla portata corrispondente ad una dotazione di 750 litri per abitante equivalente al giorno immaginata scaricata uniformemente nelle 24 ore, nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, ad esclusione dei laghi e dei loro immissari;

lo sfioro abbia inizio alla portata corrispondente ad una dotazione idrica di 1.000 litri per abitante equivalente al giorno, immaginata scaricata uniformemente nelle 24 ore, nel caso di recapito nei laghi e nei loro immissari, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

2. Entro diciotto mesi, gli enti gestori dei pubblici servizi di fognatura, collettamento e depurazione trasmettono alla giunta regionale i dati relativi agli scaricatori di piena esistenti, alla data stessa, nelle reti di rispettiva competenza.

3. Ai sensi del successivo art. 37, il consiglio regionle approva le direttive per l'adeguamento degli scaricatori di piena di cui al comma precedente.

Art. 13.
Autorizzazioni allo scarico

1. L'autorizzazione degli scarichi di cui al presente titolo è rilasciata, su richiesta presentata, entro il termine perentorio di un mese dalla data di ultimazione dei lavori, dal legale rappresentante dell'ente che gestisce la fognatura o il collettore intercomunale:

dall'ente responsabile dei servizi di zona, qualora, in relazione all'attuazione delle previsioni di piano, le acque di rifiuto scaricate provengono dal solo territorio di competenza;

dall'ente responsabile dei servizi di zona competente per il territorio su cui è attivato lo scarico, negli altri casi.

2. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, al controllo degli scarichi suddetti provvedono le stesse autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma.

3. Le domande di autorizzazione allo scarico, relative ad opere già ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere presentate entro il termine perentorio di sei mesi.

4. L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva per gli scarichi che risultano adeguati alle disposizioni del presente titolo, e sempreché le opere di fognatura, collettamento e depurazione siano conformi alle prescrizioni del piano regionale di risanamento delle acque; prima della autorizzazione definitiva viene rilasciata una autorizzazione provvisoria, contenente le prescrizioni cui è soggetto lo scarico ai sensi della presente legge e delle previsioni del piano stesso.

5. Per la messa a punto funzionale degli eventuali presidi depurativi ai fini dell'adeguamento degli scarichi alle prescrizioni del piano si applicano le disposizioni di cui al sesto comma del precedente art. 9.

6. L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni di legge o di rilasciarla in forma espressa.

Titolo III

TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO

Art. 14.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano agli insediamenti produttivi e agli insediamenti civili con scarichi di categoria *C*.

2. Restano soggetti alla disciplina di cui al precedente primo titolo:

a) gli scarichi assimilati a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi ai sensi del precedente art. 1, secondo comma;

b) gli scarichi di acque di rifiuto provenienti dai servizi igienico-sanitari, dalle mense, dalle cucine e dalle abitazioni di servizio degli insediamenti di cui al precedente comma, purché vengano convogliati e recapitati con opere di smaltimento indipendenti.

Art. 15.
Recapito dei nuovi scarichi

1. A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere attivati nuovi scarichi provenienti dagli insediamenti, anche già esistenti, di cui al precedente art. 14, con recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo; è fatto obbligo di recapitare tali scarichi nelle pubbliche fognature, nelle zone che ne sono servite — individuate ai sensi del precedente art. 2, quarto comma — o, in mancanza, nei corpi d'acqua superficiali, nel rispetto della legislazione vigente.

2. Resta fermo il divieto di attivare nuovi scarichi di categoria *C* nei laghi e nei loro immissari.

Art. 16.
Scarichi in zone servite da pubbliche fognature

1. Le zone servite da pubbliche fognature sono individuate ai sensi del quarto comma del precedente art. 2; il medesimo articolo disciplina gli scarichi civili di categoria *C*, che recapitano o che devono essere recapitati nelle pubbliche fognature.

2. Nelle zone medesime gli scarichi di insediamenti produttivi che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano già recapitati nelle pubbliche fognature devono essere disattivati ed allacciati alle stesse entro il termine perentorio di due anni, rispettando, sin dalla data di allacciamento, i limiti di accettabilità, stabiliti dal gestore della pubblica fognatura o, in difetto, quelli di cui alla tabella *C* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

3. L'ente gestore, deve, entro due mesi dal ricevimento della domanda di allacciamento presentata dagli interessati, dichiarare l'idoneità della fognatura a ricevere lo scarico.

4. Qualora l'allacciamento alla fognatura non venga eseguito nei termini di cui al quinto comma del precedente art. 2 ovvero al secondo comma del presente articolo, il sindaco provvede d'ufficio con esecuzione in danno dell'inadempiente.

Art. 17.
Scarichi in atto in zone non servite da pubbliche fognature

1. Salvo quanto disposto dal secondo comma del precedente art. 14 e dai successivi articoli 19 e 20, gli scarichi degli insediamenti di cui al presente titolo, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo in zone non servite da pubbliche fognature sono soggetti alla seguente disciplina:

a) se recapitano nelle zone in prossimità di corpi d'acqua superficiali, delimitate ai sensi del secondo comma del precedente art. 3, devono essere disattivati entro il termine perentorio di due anni e recapitati nei corpi idrici stessi, nel rispetto, se trattasi di scarichi da insediamenti produttivi, dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge

10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, ovvero, se trattasi di scarichi di categoria *C*, dei limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella 3;

b) se recapitano in zone non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali devono essere disattivati entro il termine perentorio di quattro anni.

2. Termini inferiori possono essere stabiliti dal sindaco con provvedimenti da notificarsi all'interessato, assegnando comunque almeno sei mesi per l'adempimento.

Art. 18.

Obblighi dei titolari degli scarichi da disattivare

1. Resta fermo l'obbligo per i titolari degli scarichi da disattivare ai sensi dei precedenti articoli 16 e 17, di rispettare, sino alla disattivazione, le disposizioni di cui al punto 3) dell'art. 12 ed al punto 3) dell'art. 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, tale obbligo si applica anche agli scarichi di categoria *C*.

2. Il sindaco, qualora venga accertata la non conformità degli scarichi a tali disposizioni, entro quindici giorni dal ricevimento dei risultati dell'accertamento, ne dispone la chiusura entro il termine perentorio di un mese e, in caso di inottemperanza, provvede d'ufficio con esecuzione in danno dell'inadempiente.

3. La riattivazione degli scarichi potrà avvenire solo a seguito di revoca della disposta chiusura, una volta accertata l'avvenuta realizzazione degli interventi idonei a regolarizzarli.

Art. 19.

Smaltimento delle acque meteoriche

1. I nuovi insediamenti di cui al precedente art. 14 possono recapitare sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo le acque meteoriche, previa separazione delle acque di prima pioggia, individuate ai sensi del successivo art. 20, purché esse vengano convogliate e recapitate con opere di smaltimento indipendenti e tali da consentire il prelevamento di campioni ai fini di quanto disposto dal successivo art. 23.

2. Negli insediamenti già esistenti, le opere indipendenti di convogliamento e smaltimento di cui al precedente comma devono essere realizzate entro il termine perentorio di due anni; un termine inferiore può essere stabilito dal sindaco con provvedimento da notificarsi all'interessato, assegnando comunque almeno sei mesi per l'adempimento.

Art. 20.

Smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio

1. Previa realizzazione di opere di convogliamento e smaltimento indipendenti, nelle zone non servite da pubbliche fognature e non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali, le acque di prima pioggia e quelle di lavaggio delle superfici, quali pavimenti, cortili, piazzali e di qualsiasi altra area interna ed esterna degli insediamenti di cui al precedente art. 14 possono essere recapitate sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, nonché di quelle emanate dal consiglio regionale di cui al successivo terzo comma e di quelle del successivo art. 23.

2. Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. Ai fini del calcolo delle portate, si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate.

3. Il consiglio regionale individua ai sensi del successivo art. 37 quelli, tra gli insediamenti di cui al precedente art. 14, i cui scarichi siano recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, che, in relazione alla tipologia dell'attività svolta, debbono assoggettare a trattamento le acque di prima pioggia, stabilendo gli obiettivi del trattamento e le modalità dello smaltimento, nonché i termini di adeguamento per gli insediamenti esistenti.

4. Il sindaco può fissare termini di adeguamento più brevi con provvedimenti da notificarsi agli interessati, assegnando comunque almeno sei mesi per l'adempimento.

Art. 21.

Bonifica dei terreni e delle opere

1. I titolari degli insediamenti di cui al precedente art. 14 aventi scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo devono provvedere a loro cura e spese alla bonifica dei terreni e delle superfici drenanti delle opere utilizzate per la dispersione.

2. La bonifica deve essere operata con frequenza almeno annuale e deve comprendere l'aspirazione dei liquami non percolati, l'asportazione dei fanghi e delle melme ed il rinnovo del materiale drenante; la prima bonifica deve essere operata entro il termine perentorio di sei mesi.

3. In caso di cessazione o disattivazione dello scarico, per qualsiasi causa, entro il termine perentorio di due mesi dalla data della cessazione stessa, i titolari debbono ripristinare anche i luoghi interessati dalle opere utilizzate per la dispersione, secondo modalità che il sindaco prescrive anche per impedire l'ulteriore utilizzazione delle opere stesse; a tal fine essi sono tenuti a comunicare al sindaco, almeno un mese prima, la data dei lavori di bonifica.

4. I materiali residuati dalle operazioni di bonifica devono essere smaltiti osservando le disposizioni di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 22.

Divieti di smaltimento di particolari tipi di rifiuti

1. Non possono essere scaricati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, neppure previo trattamento, bagni esausti, soluzioni concentrate, acque di spurgo e di eluizione, acque di rifiuto che vengano riutilizzate più volte nei processi di lavorazione o che comunque, in relazione ai processi in atto, non debbano essere scaricate con continuità dopo lo impiego; tali rifiuti devono essere ricevuti nelle pubbliche fognature e negli impianti di depurazione esistenti, purché rispettino, indipendentemente dall'insediamento da cui provengono, i limiti di accettabilità e la normativa emanata dagli enti gestori dei predetti pubblici servizi o, in mancanza, i limiti di cui alla tabella *C* della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, nonché le modalità di cui al quarto e quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1981, n. 25.

2. Nei casi in cui non vengano recapitati nelle pubbliche fognature o negli impianti di depurazione, i rifiuti di cui al precedente comma devono essere smaltiti osservando le disposizioni di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

3. I rifiuti che si producono separatamente, o che possano essere agevolmente separati nel corso del processo di lavorazione, ovvero quelli per il cui allontanamento il processo stesso non preveda l'impiego di acqua non possono essere immessi nelle fognature interne agli insediamenti.

4. All'adeguamento degli insediamenti esistenti alle disposizioni di cui al presente articolo, deve provvedersi entro il termine perentorio di quattro mesi.

Art. 23.

Controlli diretti sui terreni e sulle opere utilizzate per la dispersione degli scarichi

1. Adottando metodi di campionamento e di analisi stabiliti ai sensi del successivo art. 37, gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo sono assoggettati a controlli integrativi, rispetto a quelli previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, concernenti le acque di scarico in corso di spandimento o dispersione, i fanghi e le melme eventualmente depositatisi sulle superfici drenanti, la relativa eventuale vegetazione, i terreni interessati dal drenaggio, nonché le opere utilizzate per la dispersione.

2. I comuni chiedono agli enti responsabili dei servizi di zona di effettuare tali controlli, anche avvalendosi dei presidi multizonali di igiene e prevenzione.

3. Qualora gli accertamenti analitici evidenzino la presenza di sostanze che possano, per tipo o quantità, risultare dannose o pericolose per le acque sotterranee, anche su proposta del responsabile del competente servizio dell'U.S.S.L., il sindaco, previa diffida, prescrive la disattivazione dello scarico fissandone i relativi termini.

4. In caso di mancata disattivazione, il sindaco stesso provvede di ufficio, con esecuzione in danno dell'inadempiente.

Art. 24.

Prescrizioni tecniche per la movimentazione, lo stoccaggio ed il deposito di materie prime, prodotti intermedi e rifiuti

1. Il consiglio regionale emana il regolamento di cui al successivo art. 37 contenente le prescrizioni tecniche che debbono essere osservate dagli insediamenti di cui al precedente art. 14, nelle operazioni di carico, scarico, accumulo, trasporto impiego, trattamento e smaltimento di materie prime, di prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti e rifiuti, al fine di evitare danni o pericoli per le acque sotterranee.

2. Per gli insediamenti esistenti, nel medesimo regolamento vengono dettate analoghe prescrizioni e i tempi di adeguamento; è fatta salva la facoltà del sindaco di fissare termini più brevi di adeguamento qualora l'autorità competente al controllo accerti l'esistenza di guasti o situazioni di pericolo.

3. Se i soggetti interessati non provvedono nei tempi stabiliti, il sindaco provvede d'ufficio con esecuzione in danno dell'inadempiente.

Art. 25.

Autorizzazioni agli scarichi

1. Il sindaco provvede, entro sei mesi, ad integrare con le prescrizioni del presente titolo le autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le autorizzazioni ottenute per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 15, decimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, nonché ai sensi del quarto comma del precedente art. 9 comportano l'obbligo di osservare le disposizioni contenute nel presente titolo per gli effetti dell'art. 22 della medesima legge.

Art. 26.

Programmi di attuazione delle reti fognarie

1. Entro sei mesi i comuni individuano, nell'ambito dei programmi di attuazione delle reti fognarie di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le zone sprovviste di fognatura nelle quali siano in atto scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo da parte degli insediamenti di cui al precedente art. 14.

2. A tal fine, entro il termine perentorio di tre mesi i titolari degli insediamenti stessi devono comunicare al comune l'esistenza degli scarichi, fornendo altresì gli eventuali dati ed elementi di variazione intervenuti dopo le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

3. Per gli insediamenti con scarichi di categoria *C*, la comunicazione di cui al precedente comma costituisce adempimento alle prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 15 della citata legge n. 319 del 1976.

4. Entro trenta giorni, i comuni devono dare pubblico avviso dell'obbligo di cui al secondo comma mediante affissione negli albi pretori ed adeguata diffusione con i mezzi ritenuti più idonei.

5. Ai sensi del successivo art. 37, la giunta regionale provvede con propria deliberazione a classificare gli scarichi in relazione alla loro pericolosità per le falde acquifere.

6. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione suddetta i comuni previa suddivisione delle zone di cui al primo comma in aree delimitate in base alle classi di scarichi in atto, presentano alla giunta regionale progetti-stralcio dei piani di attuazione delle reti fognarie, indicando le priorità delle opere da realizzare al fine di ottimizzare, sotto il profilo della difesa delle acque sotterranee destinate ad usi potabili, i benefici derivanti dalla costruzione delle fognature.

7. Alle opere di cui ai progetti-stralcio intese a fronteggiare situazioni di emergenza è concessa priorità nell'assegnazione dei contributi regionali nel settore del disinquinamento.

Titolo IV

BONIFICA DELLE FALDE IDRICHE AD USO POTABILE

Art. 27.

Interventi di risanamento delle falde

1. Per risanare le acque sotterranee destinate all'uso potabile che risultino inquinate oltre i limiti stabiliti dall'autorità sanitaria allo scopo di consentire tale utilizzazione, la Regione interviene con le modalità e nei limiti di cui al presente titolo.

Art. 28.

Deleghe

1. Qualora si accertino inquinamenti di acque sotterranee utilizzate ai fini potabili, le province e i consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi promuovono — per delega della Regione e in collaborazione con i comuni, con gli enti gestori di pubblici acquedotti e con gli enti responsabili dei servizi di zona, fatte salve le rispettive competenze — gli studi, le indagini e gli interventi finalizzati al risanamento delle falde; in particolare promuovono:

1) il censimento dei pozzi e delle sorgenti, pubblici e privati;

2) la delimitazione delle falde contaminate;

3) la [illegible] idrogeologia delle zone interessate;

4) l'individuazione di quelle, tra le possibili fonti di inquinamento, cui sia ascrivibile la contaminazione;

5) la definizione degli interventi da attuare per la bonifica di pozzi o sorgenti e di zone dalle quali si è originato l'inquinamento;

6) la realizzazione degli interventi per l'eliminazione e la bonifica dei focolai di inquinamento;

7) la realizzazione delle opere occorrenti a bonificare le falde idrogeologicamente a valle dei focolai di inquinamento;

8) la definizione degli interventi da attuare per la potabilizzazione delle acque distribuite dai pubblici acquedotti.

2. I risultati degli studi e delle indagini sono comunicati agli enti competenti unitamente agli elementi di valutazione acquisiti ed alle indicazioni in ordine agli interventi da attuare e ai tempi di esecuzione.

3. Per l'esercizio della delega, i consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi si avvalgono temporaneamente delle strutture delle rispettive province, sulla base di specifiche intese.

4. Per tutte le attività di cui al primo comma del presente articolo le province, previe intese con i comuni che ne facciano richiesta, sono tenute a mettere a loro disposizione le proprie strutture tecniche.

5. Qualora la contaminazione delle falde interessi più province o anche altre regioni, il coordinamento delle iniziative è riservato alla giunta regionale.

6. Le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate fanno carico alla Regione ai sensi dell'art. 69 dello statuto, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste nei singoli bilanci annuali regionali.

Art. 29.

Procedure di assegnazione dei contributi

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 28, la Regione può concedere contributi a favore degli enti che ne presentino domanda allegando alla stessa:

la dichiarazione rilasciata dall'autorità sanitaria attestante la sussistenza dell'inquinamento nei termini di cui al precedente art. 27;

i programmi di studio e di indagine;

i progetti di intervento;

analitici preventivi di spesa inerenti la esecuzione degli studi e l'attuazione degli interventi suddetti;

i provvedimenti di natura sanitaria e di carattere amministrativo assunti ai fini dell'attuazione della bonifica.

2. Le domande di cui al precedente comma sono presentate direttamente dagli enti delegati o per tramite degli stessi; in tal caso gli enti delegati corredano le domande con il proprio parere.

3. I contributi sono concessi subordinatamente all'impegno degli enti richiedenti di procedere legalmente, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, nei confronti di chiunque possa aver concorso ad inquinare le falde sotterranee, ivi compresi, ove obbligati, il proprietario e chiunque abbia avuto la disponibilità delle aree dalle quali si è originato l'inquinamento all'epoca in cui sono avvenuti lo scarico, l'immissione o il deposito dei materiali che lo hanno provocato, nonché i proprietari dei materiali stessi.

4. Ai fini dell'erogazione dei contributi, i programmi e i progetti sono approvati con deliberazioni della giunta regionale; con le stesse deliberazioni, in relazione alla gravità delle situazioni e alle disponibilità di bilancio, vengono concessi i contributi, nel limite massimo del 100% delle spese ritenute ammissibili, e sono determinate le modalità di erogazione e di restituzione.

5. Gli enti beneficiari restituiscono alla Regione i contributi, senza interessi, quando abbiano provveduto al recupero delle spese nei confronti dei soggetti a cui carico esse sono poste e comunque entro un termine massimo di cinque anni dall'erogazione, salvo che la giunta regionale all'atto della concessione, o successivamente alla stessa, abbia deliberato di assumere l'onere in tutto o in parte a definitivo carico della Regione.

Art. 30.

Accertamenti analitici

1. Per gli accertamenti analitici necessari all'attuazione delle finalità di cui al presente titolo, gli enti interessati si avvalgono dei presidi multizonali di igiene e prevenzione di intesa con i competenti enti responsabili dei servizi di zona.

2. Con deliberazione della giunta regionale da emanarsi ai sensi del successivo art. 37 sono individuati i laboratori ai quali gli enti interessati possono richiedere l'esecuzione degli accertamenti che, sentiti gli enti responsabili dei servizi di zona gestori dei P.M.I.P., non possono essere effettuati dai presidi medesimi.

3. Le spese occorrenti ai sensi del precedente comma, sono indicate nei preventivi relativi ai progetti di indagine e di intervento e vengono rimborsate nei limiti e con le modalità di cui al precedente art. 29.

Art. 31.

Provvedimenti delle autorità sanitarie

1. Le autorità sanitarie, per le rispettive competenze, provvedono ad assumere, ove richieste, i provvedimenti necessari a consentire la regolare attuazione delle attività di cui al precedente art. 28.

Art. 32.

Approvvigionamento idrico di emergenza

1. Gli enti gestori di acquedotti, in presenza di inquinamento della falda provvedono a garantire l'approvvigionamento idrico delle popolazioni mediante iniziative ed interventi di emergenza, quali forniture di acqua con autobotti, isolamento ed utilizzazione di falde non inquinate sfruttabili mediante i pozzi esistenti o sorgenti già captate, installazione di impianti provvisori per la potabilizzazione delle acque, collegamenti provvisori di pozzi o sorgenti in concessione a privati alle reti del pubblico acquedotto.

2. Alle spese derivanti dalle attività di cui al precedente comma la Regione concorre mediante concessione di contributi agli enti gestori di acquedotti che ne facciano richiesta, documentando le spese sostenute.

3. L'ammontare dei contributi è determinato con deliberazione della giunta regionale e non può comunque superare il sessanta per cento delle spese sostenute, salvo il caso di comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per i quali il contributo può raggiungere il cento per cento.

Art. 33.

Accollo delle spese

1. Le spese sostenute dagli enti pubblici per gli interventi di cui al presente titolo, conseguenti ad attività di terzi non consentite o che abbiano comunque recato danno alla falda sono a carico dei responsabili.

Art. 34.

Chiusura dei pozzi di emungimento

1. I pozzi privati di emungimento di acque sotterranee devono essere chiusi entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione del loro utilizzo.

2. Entro il termine perentorio di sei mesi da tale data, i titolari devono comunicare l'avvenuta cessazione ai servizi provinciali del genio civile che determinano i criteri e le modalità tecniche per lo smantellamento e la messa in sicurezza.

3. Per i pozzi esistenti che non erano più utilizzati alla data del 27 settembre 1984 i termini di cui ai precedenti commi decorrono da quest'ultima data.

4. Qualora sussistano pericoli di inquinamento della falda il sindaco può prescrivere con ordinanza l'abbreviazione dei termini di chiusura.

5. Il caso di inosservanza dei termini e delle modalità di chiusura dei pozzi il sindaco prescrive un nuovo termine di esecuzione non superiore a due mesi, decorso il quale dispone con ordinanza la esecuzione delle opere necessarie in danno dell'interessato.

Art. 35.

Controllo dei pozzi

1. Con la deliberazione della giunta regionale di cui al successivo art. 37 vengono individuate le categorie di pozzi privati per uso non potabile attingenti alla falda sotterranea le cui acque devono essere assoggettate a controllo qualitativo con periodicità almeno annuale a cure e spese dei proprietari.

2. Gli accertamenti di cui al precedente primo comma devono essere richiesti ai presidi mutizonali di igiene e prevenzione e, in caso di loro impossibilità ad accogliere la richiesta — dichiarata dai rispettivi enti responsabili dei servizi di zona — possono essere effettuati presso i laboratori di cui al secondo comma del precedente art. 30.

3. In caso di inosservanza dei termini di cui al primo comma, il sindaco prescrive un nuovo termine, non superiore a due mesi, per l'esecuzione dei controlli, decorso il quale ne dispone con ordinanza l'esecuzione in danno dell'interessato.

Titolo V

NORME COMUNI E FINALI

Art. 36.

Disposizioni urbanistiche

1. Le opere necessarie ad adeguare gli scarichi di cui ai precedenti titoli I e III alle disposizioni ivi contenute sono soggette all'autorizzazione ad eseguire i lavori ai sensi dello art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Tali opere sono compatibili con tutte le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni, ad eccezione di quelle relative a pubblici servizi.

2. Le autorizzazioni alle nuove lottizzazioni e le concessioni edilizie relative a nuovi insediamenti possono essere rilasciate purché i relativi progetti indichino le opere e le modalità dirette a rendere gli scarichi conformi alle disposizioni della presente legge.

3. L'esame delle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge rimane sospeso fino a quando gli interessati, ai quali il sindaco dà specifico avviso, non abbiano provveduto agli adeguamenti necessari.

4. Nel caso in cui i lavori non siano iniziati, è sospesa la efficacia delle concessioni o delle autorizzazioni già assentite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, le quali comportino l'attivazione di scarichi non conformi alle disposizioni della legge stessa.

5. Qualora entro il termine perentorio di sei mesi gli interessati non presentino i progetti di adeguamento, le concessioni o le autorizzazioni perdono definitivamente efficacia e si devono intendere come mai accordate.

6. Entro due mesi dalla presentazione dei progetti di adeguamento il sindaco, verificata la loro conformità alle disposizioni della presente legge, integra le concessioni o le autorizzazioni.

7. Qualora il sindaco non si pronunci entro il termine suddetto le concessioni o autorizzazioni riacquistano efficacia, intendendosi integrate con i progetti di adeguamento presentati.

8. Salvo fissazione di nuovi termini in sede di rilascio delle nuove concessioni o autorizzazioni, i termini per l'inizio e per l'esecuzione dei lavori previsti dai provvedimenti sospesi si intendono differiti per un periodo di tempo corrispondente a quello intercorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella in cui i provvedimenti sospesi, integrati con i progetti di adeguamento presentati, riacquistano efficacia.

9. I provvedimenti di approvazione dei piani degli insediamenti produttivi, delle lottizzazioni e dei programmi pluriennali di attuazione devono dare atto della conformità degli scarichi dei realizzandi insediamenti alle disposizioni della presente legge.

Art. 37.

Compiti della Regione

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta:

entro un anno individua le categorie di insediamenti con scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, da assoggettare alla disciplina di cui al terzo comma del precedente art. 20, per quanto concerne lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici;

entro il 31 dicembre 1986 emana la specifica normativa per l'adeguamento degli scarichi di categoria *A*, *B*, e *D* che abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, di cui al precedente art. 8;

entro due anni emana il regolamento di cui al precedente art. 24;

entro tre anni delibera le direttive per l'adeguamento degli scaricatori di piena delle pubbliche fognature, ai sensi del precedente art. 12, ultimo comma.

2. Spetta alla giunta regionale, individuare entro sei mesi, ai sensi del quinto comma del precedente art. 26, le classi di scarichi, in base alle quali i comuni devono suddividere le zone del proprio territorio sprovviste di fognatura, per consentire ai comuni stessi la presentazione degli stralci dei piani attuativi delle reti fognarie.

3. La giunta regionale, con provvedimenti da approvarsi entro un anno:

individua, sentita la competente commissione consiliare, gli scarichi di categoria *C* di cui al precedente art. 1:

stabilisce i criteri a cui devono conformarsi i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura, di cui al secondo comma dell'art. 2;

stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per l'effettuazione di controlli integrativi degli scarichi produttivi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ai sensi del precedente art. 23;

individua i laboratori cui richiedere l'esecuzione degli accertamenti che non possono essere effettuati dai presidi multizonali di igiene e prevenzione, di cui al secondo comma del precedente art. 30;

individua le categorie di pozzi privati per uso non potabile che devono essere assoggettati a controllo annuale, ai sensi del precedente art. 35, primo comma.

Art. 38.

Ambito di efficacia della normativa

1. Per quanto attiene alla tutela delle falde acquifere dallo inquinamento, le disposizioni previste dalla presente legge costituiscono attuazione ed integrazione dell'art. 4, primo comma, lettera *e*), della legge 10 maggio 1976, n. 319 e della legislazione regionale vigente in materia.

2. Restano salve:

a) le disposizioni più restrittive delle norme igieniche stabilite dalle autorità locali ai sensi dell'art. 12, n. 3) e dall'art. 13, n. 3), della legge 10 maggio 1976, n. 319;

b) gli specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi assunti dalle autorità sanitarie competenti, di cui al quinto comma dell'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;

c) le disposizioni di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, e al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in materia di smaltimento dei rifiuti.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'allegato 5 alla deliberazione 4 febbraio 1977 del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, in materia di scarichi nel sottosuolo, ammessi limitatamente ad immissioni in unità geologiche profonde.

Art. 39.

Sanzioni

1. Ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato e in particolare l'applicazione degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le seguenti sanzioni amministrative, in relazione alle sottoindicate violazioni delle disposizioni della presente legge:

1) a carico dei titolari degli scarichi della categoria *A* il pagamento di una somma:

a) da L. 250.000 a L. 500.000, in caso di inosservanza dei regolamenti di cui al primo comma dell'art. 2;

b) da L. 1.000.000 a L. 2.000.000, in caso di inosservanza del divieto di attivare nuovi scarichi di cui al terzo comma dell'art. 2;

c) da L. 1.000.000 a L. 2.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di recapitare gli scarichi in pubbliche fognature di cui al quinto comma dell'art. 2;

d) da L. 2.000.000 a L. 5.000.000, in caso di inosservanza dei divieti di attivare nuovi scarichi di cui al primo alinea del primo comma dell'art. 3;

e) da L. 2.000.000 a L. 5.000.000, in caso di attivazione di nuovi scarichi non conformi alle norme tecniche di cui al punto 1) dell'art. 4;

f) da L. 2.000.000 a L. 5.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di disattivazione o di recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ovvero di rispetto delle norme tecniche di cui al punto 2), lettera *a*), dell'art. 4;

g) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000, in caso di inosservanza del termine stabilito per l'adeguamento degli scarichi alle norme tecniche di cui al punto 2), lettera *b*), dell'art. 4;

h) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 in caso di inosservanza del termine stabilito per l'adeguamento degli scarichi alle norme tecniche di cui all'art. 8;

2) a carico dei titolari degli scarichi della categoria *B* il pagamento di una somma:

a) da L. 500.000 a L. 1.500.000, in caso di inosservanza dei regolamenti di cui al primo comma dell'art. 2;

b) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di inosservanza del divieto di attivare nuovi scarichi di cui al terzo comma dell'art. 2;

c) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di recapitare gli scarichi in pubbliche fognature di cui al quinto comma dell'art. 2;

d) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza dei divieti di attivare nuovi scarichi di cui al secondo alinea del primo comma dell'art. 3;

e) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di attivazione di nuovi scarichi non conformi ai limiti e alle modalità, ovvero alle norme tecniche di cui al primo comma, punto 1), dell'art. 5;

f) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di mancato adeguamento degli scarichi ai limiti e con le modalità di cui al primo comma, punto 2), lettera *a*), dell'art. 5;

g) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di recapitare gli scarichi in corpi d'acqua superficiali nei tempi e con le modalità stabilite dal primo alinea, lettera *b*), punto 2), dell'art. 5, ovvero del termine di adeguamento alle norme tecniche di cui al secondo alinea, lettera *b*), punto 2), dello stesso articolo;

h) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di inosservanza del termine stabilito per l'adeguamento degli scarichi alle norme tecniche di cui all'art. 8;

i) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di attivazione di nuovi scarichi che non rispettino la disciplina provvisoria di cui al settimo comma dell'art. 9;

3) a carico dei titolari degli scarichi della categoria *C* il pagamento di una somma:

a) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000, in caso di inosservanza dei regolamenti di cui al primo comma dell'art. 2;

b) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza del divieto di attivare nuovi scarichi con recapito diverso dalla pubblica fognatura, di cui al terzo comma dell'art. 2 e all'art. 15;

c) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di recapitare gli scarichi in pubbliche fognature di cui al quinto comma dell'art. 2 e al primo comma dell'art. 16;

d) da L. 10.000.000 a L. 20.000.000, in caso di inosservanza dei divieti di attivare nuovi scarichi di cui al terzo alinea, primo comma, dell'art. 3 e all'art. 15;

e) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di attivazione di nuovi scarichi non conformi ai limiti di cui al primo comma, punto 1), dell'art. 6;

f) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di mancato adeguamento degli scarichi ai limiti di cui al primo comma, punto 2), lettera *a*), dell'art. 6;

g) da L. 3.000.000 a L. 9.000.000, in caso di attivazione di nuovi scarichi che non rispettino la disciplina provvisoria di cui al settimo comma dell'art. 9;

h) da L. 10.000.000 a L. 20.000.000, in caso di inosservanza degli obblighi di disattivazione e recapito degli scarichi nei tempi e con le modalità di cui al primo comma, lettera *a*), dell'art. 17;

i) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di disattivazione degli scarichi di cui al primo comma, lettera *b*), dell'art. 17;

l) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 18;

m) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di attivazione di nuovi scarichi di acque meteoriche con modalità difformi da quanto previsto dal primo comma dell'art. 19;

n) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000, in caso di mancato adeguamento delle opere di smaltimento degli scarichi di acque meteoriche in atto, ai sensi del secondo comma dell'art. 19;

o) da L. 3.000.000 a L. 9.000.000, in caso di smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio con modalità e limiti diversi da quelli previsti dal terzo comma dell'art. 20;

p) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di inosservanza degli obblighi di bonifica di cui al secondo comma dell'art. 21;

q) da L. 3.000.000 a L. 9.000.000, in caso di inosservanza degli obblighi di bonifica e ripristino di cui al terzo comma dell'art. 21;

r) da L. 10.000.000 a L. 20.000.000, in caso di inosservanza dei divieti di cui all'art. 22;

s) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di accertata presenza di sostanze dannose o pericolose, ai sensi dell'art. 23;

t) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza delle norme regolamentari e dei tempi di adeguamento di cui all'art. 24;

u) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di mancata presentazione nei termini e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 26 della denuncia degli scarichi di cui al primo comma dello stesso articolo.

4) a carico dei titolari degli scarichi della categoria D il pagamento di una somma:

a) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000, in caso di inosservanza dei regolamenti di cui al primo comma dell'art. 2;

b) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza del divieto di attivare nuovi scarichi di cui al terzo comma dell'art. 2;

c) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di recapitare gli scarichi in pubbliche fognature di cui al quinto comma dell'art. 2;

d) da L. 10.000.000 a L. 20.000.000, in caso di inosservanza dei divieti di attivare nuovi scarichi di cui al secondo alinea, primo comma dell'art. 3;

e) da L. 10.000.000 a L. 20.000.000, in caso di attivazione di nuovi scarichi non conformi ai limiti, alle modalità, ovvero alle norme tecniche di cui al primo comma, punto 1) dell'art. 7;

f) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di mancato adeguamento degli scarichi ai limiti di cui al primo comma, punto 2), lettera a), dell'art. 7;

g) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di recapitare gli scarichi in corpi d'acqua superficiali nei tempi e con le modalità stabilite dal primo alinea, lettera b), punto 2), dell'art. 7, ovvero del termine stabilito per l'adeguamento ai limiti e alle norme tecniche di cui al secondo alinea, lettera b), punto 2 dello stesso articolo;

h) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza del termine stabilito per l'adeguamento degli scarichi alle norme tecniche di cui all'art. 8;

i) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di attivazione di nuovi scarichi che non rispettino la disciplina provvisoria di cui al settimo comma dell'art. 9;

5) a carico dei titolari degli scarichi degli insediamenti civili, il pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 per l'inosservanza dell'obbligo di denuncia di cui al quarto comma dell'art. 9;

6) a carico dei titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi, il pagamento di una somma:

a) da L. 10.000.000 a L. 20.000.000, in caso di inosservanza del divieto di attivare nuovi scarichi di cui al primo comma dell'art. 15;

b) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di recapitare gli scarichi in pubbliche fognature, di cui al secondo comma dell'art. 16;

c) da L. 10.000.000 a L. 20.000.000, in caso di inosservanza degli obblighi di disattivazione e recapito degli scarichi nei tempi e con le modalità di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 17;

d) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di disattivare gli scarichi ai sensi del primo comma, lettera b), dell'art. 17;

e) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di attivazione di nuovi scarichi di acque meteoriche con modalità difformi da quanto previsto dal primo comma dell'art. 19;

f) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000, in caso di mancato adeguamento delle opere di smaltimento degli scarichi di acque meteoriche in atto, ai sensi del secondo comma dell'art. 19;

g) da L. 3.000.000 a L. 9.000.000, in caso di smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio con modalità e limiti diversi da quelli previsti dal terzo comma dell'art. 20;

h) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di inosservanza degli obblighi di bonifica di cui al secondo comma dell'art. 21;

i) da L. 3.000.000 a L. 9.000.000, in caso di inosservanza degli obblighi di bonifica e ripristino di cui al terzo comma dell'art. 21;

l) da L. 10.000.000 a L. 20.000.000, in caso di inosservanza dei divieti di cui all'art. 22;

m) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di accertata presenza di sostanze dannose o pericolose, ai sensi dell'art. 23;

n) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza delle norme regolamentari e dei tempi di adeguamento di cui all'art. 24;

o) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di mancata presentazione nei termini e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 26 della denuncia degli scarichi di cui al primo comma dello stesso articolo.

7) a carico dei titolari dei pozzi privati di emungimento di acque sotterranee, il pagamento di una somma, irrogata dal sindaco:

a) da L. 250.000 a L. 750.000, qualora non osservino i termini di presentazione della denuncia, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 34;

b) da L. 500.000 a L. 2.000.000, qualora non osservino i termini di chiusura dei pozzi, di cui al primo e terzo comma dell'art. 34;

c) da L. 250.000 a L. 750.000, qualora non provvedano ad eseguire gli accertamenti analitici di cui all'art. 35.

2. Per l'irrogazione delle sanzioni si applica quanto disposto dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90, così come modificata dalla legge regionale 4 giugno 1984, n. 27, attuativa della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I proventi delle sanzioni amministrative, al netto delle spese di accertamento e irrogazione, ancorché applicate dagli enti responsabili dei servizi di zona, spettano al comune competente per territorio.

Art. 40.

Modificazioni e integrazioni dell'art. 9 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32

1. L'art. 9 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32, nel testo di cui all'art. 4 della legge regionale 26 novembre 1984, n. 58, è così modificato:

a) il sesto comma è abrogato e sostituito dal seguente:

«6. Ad avvenuta esecutività dei piani di settore funzionale, viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia il solo atto formale deliberativo assunto dal consiglio regionale, con esclusione del complesso degli elaborati tecnici — ancorché costituenti parte integrante dell'atto formale medesimo — nonché l'avviso dell'avvenuto deposito di tali allegati presso i competenti uffici della giunta regionale e presso le sedi delle province e dei consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi, ove restano depositati in libera consultazione per la durata di un anno».

b) dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:

«7. Le province ed i consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi, per delega della Regione, provvedono a promuovere ogni iniziativa idonea ad assicurare puntuale conoscenza ed approfondimento delle previsioni e delle prescrizioni di piano, anche ai fini della migliore realizzazione delle inerenti opere; in particolare trasmettono agli enti interessati gli stralci degli elaborati di rispettiva competenza.

«8. Le spese connesse all'attuazione della delega di cui al precedente comma sono a carico della Regione ai sensi dell'art. 69 dello statuto, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste nei singoli bilanci annuali regionali».

Art. 41.

Revoca e riassegnazione di contributi

1. In attuazione dell'art. 11, secondo comma, della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32, a far tempo della data di entrata in vigore del piano di settore funzionale concernente il collettamento e la depurazione delle acque di scarico sono revocati i contributi regionali concessi per la realizzazione di opere che non siano conformi alle previsioni del piano stesso, salvo quelli relativi alle opere per le quali siano state già perfezionate le procedure di appalto.

2. Gli stessi contributi possono essere riassegnati agli enti beneficiari, qualora le opere vengano adeguate mediante progetti integrativi.

3. I contributi di cui al presente articolo possono essere altresì riassegnati agli stessi beneficiari per la realizzazione di opere di fognatura e depurazione conformi alle previsioni del piano stralcio funzionale.

Art. 42.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 10 settembre 1984, n. 53.

2. Le somme impegnate dalla Regione in applicazione delle norme come sopra abrogate sui fondi stanziati al cap. 1.4.4.3.1. 1927 «Rimborso agli enti delegati delle spese sostenute per la bonifica delle falde acquifere» sono impiegate dagli enti assegnatari per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 28, secondo le norme di cui al titolo III della presente legge.

Art. 43.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dai precedenti articoli 29 e 30 è autorizzata per il 1985 la spesa di lire 2.550 milioni.

2. Per le finalità previste dal precedente art. 32 è autorizzata per il 1985 la spesa di lire 150 milioni.

3. Per gli oneri derivanti dalle deleghe di cui ai precedenti articoli 28 e 40 è autorizzata per il 1985 la spesa di lire 300 milioni.

4. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui ai precedenti commi si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale n. 34/78.

5. Al finanziamento complessivo dell'onere di L. 3.000 milioni previsto per l'anno 1985 dai precedenti commi si provvede mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti operative per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

6. In relazione a quanto disposto dal presente articolo e dal quinto comma del precedente art. 29, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 44.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore:

quanto ai titoli I, II e III, nonché agli articoli 36 e 37 e relativi adempimenti e sanzioni, il primo settembre 1985;

quanto al titolo IV e ai conseguenti adempimenti e sanzioni, nonché agli articoli 40, 41, 42 e 43, il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, essendo tali norme dichiarate urgenti.

2. I termini e le scadenze contenuti nella presente legge decorrono dalle predette date, salvo quelli espressamente previsti con decorrenza dall'emanazione di provvedimenti amministrativi successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 maggio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 1985 e vistata dal commissario del Governo con nota del 17 maggio 1985 prot. n.* 21802/7030).

TABELLA 1

Parametri	Concentrazioni
pH	6,5-8,5
Temperatura °C	30
Colore (Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri)	—
Odore (Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere)	—
Materiali sedimentabili (ml/1)	10
Materiali in sospensione totali (mg/1)	200
BOD_5 (mg/1)	250
COD (mg/1)	50
Cloruri (mg/1 come Cl)	100
Fosforo totale (mg/1 come P)	10
Azoto ammoniacale (mg/1 come NH_4)	30
Azoto nitroso (mg/1 come N)	0,6
Azoto totale (mg/1 come N)	50
Grassi e oli animali e vegetali (mg/1)	100
Tensioattivi (mg/1)	10

Per i restanti parametri di cui alle tabelle *A* e *C* della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono ammesse concentrazioni non superiori a quelle dell'acqua approvvigionata.

TABELLA 2

Parametri	Concentrazioni
Materiali sedimentabili (mg/1)	0,5
BOD_5 (mg/1)	80
COD (mg/1)	200

Per tutti gli altri parametri contemplati dalla tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, valgono i limiti ed i criteri ivi stabiliti.

TABELLA 3

a) Per il fosforo (come P) sono da osservarsi i seguenti limiti:

0,5 mg/1 per scarichi recapitati nei laghi e nei loro immissari, ovvero sul suolo e negli strati superficiali del suolo. In zone appartenenti al bacino idrologico dei laghi, entro la fascia di 1 Km dalla linea di costa degli stessi;

10 mg/1 per scarichi recapitati in corpi d'acqua superficiali diversi dai laghi e dai loro immissari, ovvero sul suolo e negli strati superficiali del suolo in zone esterne alle parti delle fasce di 1 Km dalla linea di costa dei laghi ricomprese nel bacino idrologico degli stessi.

b) Per tutti gli altri parametri contemplati dalla tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, valgono i limiti ed i criteri ivi stabiliti.

(3350)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 19 agosto 1985, n. 13.

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-87.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n.* 37 *del* 20 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali

(1) Per i fini previsti delle disposizioni di cui alle leggi provinciali indicate nella tabella *A*, annessa alla presente legge, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti — anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali — ed i limiti di impegno per gli importi esposti nello stesso allegato, a carico degli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987 da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le specificazioni riportate di seguito alle leggi stesse.

Art. 2.

Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali

(1) Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno, relative a leggi provinciali indicate nella tabella *B*, annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nello stesso allegato ed in tale misura cessano di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1985 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nel medesimo allegato, rimanendo iscritte a carico dei previsti esercizi finanziari per la parte residuale, da utilizzare anche secondo le riportate specificazioni.

Art. 3.

Indennità per l'abbandono della produzione lattiera

(1) In applicazione dell'art. 4, primo comma, lettera *a*), del regolamento C.E.E. n. 857/84 del 31 marzo 1984, è autorizzata la concessione di una indennità a favore dei produttori agricoli, ed associati, di cui all'articolo 12, lettera *c*), del medesimo regolamento, che si impegnino ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera.

(2) La concessione dell'indennità è disposta dalla giunta provinciale secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste dell'8 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

(3) Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di L. 807.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985.

Art. 4.

Sottoscrizione di azioni della Tecnofin trentina S.p.a.

(1) La giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della Tecnofin trentina S.p.a. di cui alla legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, fino alla concorrenza dell'importo di L. 5.000.000.000.

(2) Per i fini di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento di L. 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985.

Art. 5.

Ulteriore anticipazione alla S.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malé

(1) Per i fini e con le modalità di cui all'art. 12 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6, la provincia autonoma di Trento è autorizzata a disporre a favore della S.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malé un'ulteriore anticipazione per un importo massimo di L. 3.000.000.000, fino al 31 dicembre 1986. A tal fine è autorizzato lo stanziamento di L. 3.000.000.000 a carico dell'esercizio 1985.

Art. 6.

Modalità di presentazione delle domande di agevolazione per interventi nel settore commerciale

(1) Per le domande presentate ai sensi dell'art. 78 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, la documentazione prevista dall'art. 65, secondo comma, della medesima legge potrà essere presentata, in deroga alle disposizioni previste nei suddetti articoli, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della giunta provinciale degli schemi-tipo di cui all'art. 65, secondo comma, della medesima legge.

(2) I termini per la presentazione delle domande di cui al secondo comma del medesimo articolo 78, sono riaperti per il periodo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Proroga del termine per la presentazione delle domande di agevolazione per il recupero degli insediamenti storici

(1) Per l'anno 1985 il termine per la presentazione delle domande a valere per l'anno 1986, stabilito dal secondo comma dell'art. 15 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1985.

Art. 8.

Copertura degli oneri

(1) Alla copertura dell'onere di L. 77.148.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 3, 4 e 5 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1985, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie della Provincia derivanti:

dalle minori spese conseguenti alle riduzioni e cessazioni di stanziamenti disposte, per il medesimo esercizio finanziario con l'articolo 2 della stessa legge, per l'importo complessivo di L. 9.714.000.000;

da una quota dei fondi disponibili sull'avanzo di consuntivo 1984, per l'importo di L. 67.434.000.000.

(2) Al complessivo onere di L. 51.555.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo degli anni 1986-1987, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie derivanti dalle maggiori entrate previste nel bilancio pluriennale della Provincia con il provvedimento di assestamento del bilancio.

(3) La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 19 agosto 1985

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 19 agosto 1985, n. 14.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-87.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n.* 37 *del* 20 *agosto* 1985)

(*Omissis*).

(4933)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1985, n. 9.

Modifiche alla legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15, concernente la classificazione delle aziende alberghiere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n.* 30 *del* 2 *luglio* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) L'art. 3 della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15, è sostituito dal seguente:

« (1) Gli esercizi alberghieri sono classificati in base ai requisiti posseduti in cinque livelli, contrassegnati rispettivamente con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella, secondo le tipologie stabilite nel successivo art. 4. Gli esercizi contrassegnati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva « lusso » quando sono in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale. Gli esercizi contrassegnati con quattro stelle, su richiesta, possono assumere la denominazione aggiuntiva « super » quando il punteggio complessivo ottenuto superi il punteggio minimo previsto per tale livello di un numero di punti da stabilirsi nel regolamento di esecuzione di cui al successivo quarto comma.

(2) Gli esercizi alberghieri denominati « residence » sono classificati in tre livelli, contrassegnati rispettivamente con quattro, tre e due stelle.

(3) L'attribuzione del livello di classificazione è effettuata sulla base del punteggio risultante dalla somma dei punti corrispondenti ai singoli requisiti posseduti dall'esercizio alberghiero.

(4) I requisiti di ogni livello di classificazione e i relativi punti ed i punteggi minimi sono determinati nel regolamento di esecuzione tenendosi conto dei servizi offerti, delle attrezzature, dell'arredamento, dell'ubicazione e dell'aspetto dell'azienda.

(5) I requisiti da prendersi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in « requisiti obbligatori », predeterminati e indispensabili per ciascun livello di classificazione, e in « requisiti facoltativi », fra loro sostituibili, che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinatà la classificazione.

(6) In deroga alle disposizioni del precedente comma potrà essere attribuito un determinato livello di classificazione anche in mancanza di non più di due requisiti obbligatori previsti per tale livello di classificazione, purché il punteggio complessivo ottenuto superi il punteggio minimo previsto per il livello di classificazione di almeno il doppio dei punti complessivi corrispondenti ai requisiti obbligatori mancanti. E' comunque indispensabile per la classificazione che gli esercizi possiedano almeno tutti i requisiti obbligatori stabiliti per il livello « una stella » o rispettivamente « due stelle » per la tipologia « residence ».

(7) La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, eccetto che per gli alberghi per la gioventù e per i rifugi-albergo.

(8) Sono « alberghi per la gioventù » le strutture ricettive destinate esclusivamente al soggiorno di gruppi di giovani di età inferiore a venticinque anni e dei loro accompagnatori.

(9) Sono « rifugi-albergo » le strutture ricettive esistenti non classificabili ai sensi della presente legge, idonee ad offrire alloggio prevalentemente ad alpinisti ed escursionisti, situate in alta montagna, e non qualificabili rifugi alpini ai sensi della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 ».

Art. 2.

(1) L'art. 4 della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15, è sostituito dal seguente:

« (1) A seconda del servizio offerto e del livello di classificazione assegnato, gli esercizi alberghieri assumono le seguenti denominazioni:

a) « albergo »: gli esercizi che oltre all'alloggio forniscono il servizio di ristorante al pubblico;

b) « pensione »: gli esercizi nei quali il servizio di ristorante è limitato ai soli ospiti alloggiati, sia che venga fornito il trattamento di pensione completa o di sola mezza pensione;

c) « garni »: gli esercizi che oltre all'alloggio forniscono la prima colazione ed eventualmente il servizio di somministrazione di bevande alle persone alloggiate.

(2) Possono assumere la denominazione « motel » gli esercizi particolarmente attrezzati per l'alloggio dei turisti motorizzati, in quanto assicurano i seguenti servizi: autorimessa o parcheggio, primo intervento, rifornimento di carburante, somministrazione di alimenti e bevande.

(3) Possono assumere la denominazione « villaggio-albergo » gli esercizi caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in un'area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

(4) Assumono la denominazione « residence » gli esercizi che forniscono alloggio in almeno cinque unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

(5) Possono assumere la denominazione « hotel » gli esercizi ai quali vengano attribuite almeno due stelle, purché dispongano di almeno trentacinque posti-letto per gli ospiti e forniscano il servizio di somministrazione di alimenti e bevande almeno agli ospiti alloggiati. Limitatamente agli esercizi classificati con almeno tre stelle, alle dizioni « garni » e « residence » può essere aggiunta quella di « hotel » o, per quanto riguarda i « residence », adottata la denominazione « appartmenthotel ».

(6) Eventuali aggiunte alle denominazioni di cui al presente articolo, indicative di particolari servizi offerti o caratteristiche costruttive, sono soggette all'approvazione preventiva di cui allo art. 5.

(7) Eccettuati i villaggi-albergo, di cui al terzo comma del presente articolo, gli esercizi alberghieri possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale o « casa madre », ove sono, di regola, alloggiati i servizi di ricevimento o portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze. Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre.

(8) Per gli esercizi alberghieri con dipendenze, la classificazione della casa madre e delle singole dipendenze viene effettuata separatamente tenendosi conto dei reciproci rapporti funzionali ».

Art. 3.

(1) L'art. 8 della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15, è sostituito dal seguente:

« (1) I titolari di licenza degli esercizi contemplati nella presente legge sono tenuti a dichiarare su appositi moduli gli elementi necessari per la classificazione entro il mese di aprile dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.

(2) Con deliberazione della giunta provinciale, il termine di cui al precedente comma può essere anticipato.

(3) Per gli esercizi alberghieri di nuova apertura tale dichiarazione dovrà essere effettuata contemporaneamente alla richiesta di rilascio della licenza.

(4) I moduli di denuncia sono predisposti e distribuiti dall'assessorato competente.

(5) I titolari di aziende alberghiere, le quali abbiano i requisiti per essere classificate a cinque stelle e, in più, standards tipici di carattere internazionale, che intendono far assumere all'azienda la denominazione aggiuntiva « lusso » devono farne richiesta unitamente alla denuncia di cui al presente articolo. Gli interessati devono allegare alla richiesta una relazione nella quale siano analiticamente evidenziati e descritti gli standards aggiuntivi posseduti dall'azienda ».

Art. 4.

(1) L'art. 11 dela legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15, è sostituito dal seguente:

« (1) Scaduti i termini utili per la presentazione dei ricorsi alla Giunta provinciale e rispettivamente per la loro decisione, gli elenchi definitivi degli esercizi alberghieri classificati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

(2) Gli elenchi degli esercizi alberghieri, la cui gestione sia iniziata o la cui classificazione sia stata modificata durante il quinquennio sono pubblicati annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione ».

Art. 5.

(1) All'art. 15 della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

« (2) Ai fini di cui al precedente comma gli alberghi per la gioventù ed i rifugi-albergo sono equiparati agli esercizi alberghieri contrassegnati con una stella».

Art. 6.

(1) I termini di cui al terzo e quarto comma dell'art 16 della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15, sono prorogati al 31 dicembre 1987.

(2) I requisiti ed i punteggi indicati nella tabella allegata alla legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15, si applicano fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dal quarto comma dell'art. 1 della presente legge.

(3) La classificazione degli esercizi alberghieri in vigore per il quinquennio 1973-87 ha validità fino al compimento del quinquennio stesso, fatte salve le modifiche previste dall'art. 12 della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15.

(4) I "residences" esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che posseggano meno di cinque unità abitative, mantengono la classifica fino al 31 dicembre 1987. Agli esercizi che, trascorso tale termine, non dispongano di almeno cinque unità abitative, sarà revocata la licenza di "residence".

Art. 7.

(1) Gli immobili ai quali ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, sia stata o venga revocata la qualifica di rifugio alpino, possono essere ampliati nella misura massima prevista dall'undicesimo comma dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale, purché venga mantenuta la destinazione alla ricettività turistica.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 20 giugno 1985

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(6053)

LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1985, n. **10.**

Trasformazione di posti in organico e nuovo inquadramento di infermieri generici e psichiatrici delle unità sanitarie locali - Proroga dell'efficacia della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n.* 32 *del* 16 *luglio* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trasformazione di posti in organico e nuovo inquadramento del relativo personale

(1) Entro il termine di cui all'art. 1 secondo comma, della legge 3 giugno 1980, n. 243, i posti di infermiere generico e di infermiere psichiatrico previsti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali, coperti da personale di ruolo che abbia conseguito il diploma di infermiere professionale a seguito della straordinaria riqualificazione ai sensi della predetta legge 3 giugno 1980, n. 243, sono trasformati in posti di infermiere professionale con delibera da adottarsi dall'organo competente entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, se il suddetto diploma venga conseguito in epoca successiva, entro quarantacinque giorni dalla data di conseguimento dello stesso.

(2) In seguito all'adozione della delibera di cui al comma precedente, il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale dispone l'inquadramento del personale ivi contemplato nella qualifica o posizione funzionale corrispondente a quella dei posti trasformati, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del provvedimento sopra richiamato.

(3) La trasformazione dei posti in organico di infermiere generico e di infermiere psichiatrico in posti di infermiere professionale di cui al primo comma ed il relativo nuovo inquadramento ai sensi del secondo comma si effettuano in conformità alle norme vigenti in ordine alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1976, n. 752.

(4) Oltre i posti di cui al precedente primo comma, possono essere trasformati in altrettanti posti in organico di infermieri professionali tutti i posti di infermiere generico e di infermiere psichiatrico previsti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge o che si renderanno vacanti in epoca successiva.

(5) Ai fini delle variazioni nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale, che si rendono necessarie in relazione a quanto disposto nei precedenti commi, si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 8 della legge provinciale 16 maggio 1980, n. 11.

Art. 2.

Proroga dell'efficacia della legge provinciale 21 *giugno* 1983, *n.* 18

(1) L'efficacia della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, con il titolo « Autorizzazione alle unità sanitarie locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari » è prorogata di due anni.

Art. 3.

Norme finanziarie

(1) Alla copertura delle spese derivanti dall'attuazione della presente legge provvedono le unità sanitarie locali tramite i finanziamenti disposti dalla provincia ai sensi dell'art. 36 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 2 luglio 1985

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(6054)

LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1985, n. **11.**

Orari e programmi di insegnamento per l'indirizzo elettronica industriale presso gli istituti tecnici industriali in lingua tedesca.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 35 *del* 6 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Nelle classi con indirizzo in elettronica industriale presso gli istituti tecnici industriali in lingua tedesca si applicano gli orari settimanali delle lezioni di cui all'allegata tabella *A*).

(2) Nelle classi e per le singole materie dell'indirizzo di cui al precedente comma, trovano applicazione i programmi di insegnamento e di esame fissati nei provvedimenti richiamati nelle note in calce alla suddetta tabella, nonché le rispettive integrazioni.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 26 luglio 1985

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

---

1) *Matematica*

V classe

Circuiti oscillanti e speciali: cenni sulle funzioni a due o più variabili, derivate parziali, equazioni differenziali a coefficienti costanti del primo ordine. Stabilità degli amplificatori: elementi di teoria degli errori, luoghi geometrici, mappe. Reti elettriche: sviluppi in serie di funzioni, integrali di Fourier, cenni sull'integrale di Laplace.

2) *Lingua straniera* (*inglese*)

III classe

Lettura e conversazione con richiami grammaticali di brani narrativi e di brani relativi alla civiltà del popolo di cui si studia la lingua con particolare riferimento all'indirizzo tecnico professionale del corso di studi.

Dettati e composizioni nella lingua straniera. Traduzioni dalla lingua straniera in tedesco e dal tedesco nella lingua straniera.

IV classe

In questa classe si proseguirà e si approfondirà il lavoro indicato per la III classe, estendendo la lettura, la conversazione e la composizione e le altre esercitazioni scritte.

Si farà in modo che gli alunni si servano sempre più parlando e scrivendo della lingua straniera, in modo da acquistarne un possesso più sicuro. Traduzioni dalla lingua straniera in tedesco e dal tedesco nella lingua straniera.

V classe

Si richiede, oltre alla padronanza della lingua in senso generale, una adeguata conoscenza del linguaggio tecnico indispensabile a chi voglia operare nel campo dell'elettronica.

A tal fine dovranno essere svolti numerosi esercizi di traduzione dalla lingua straniera di brani tratti da riviste, manuali tecnico-scientifici, cataloghi, corrispondenze di carattere commerciale.

3) *Lingua e lettere italiane* (*seconda lingua*)

III classe

Lineamenti di storia letteraria dalle origini alla fine del Quattrocento e letture degli autori più significativi del periodo studiato, scelte dal docente tra le più adeguate alle reali conoscenze linguistiche degli studenti.

IV classe

Lineamenti di storia letteraria dal Cinquecento al Settecento e letture degli autori più significativi del periodo studiato, scelte dal docente tra le più adeguate alle reali conoscenze linguistiche degli studenti.

V classe

Lineamenti di storia letteraria dall'Ottocento ai giorni nostri e letture degli autori più significativi del periodo studiato, scelte dal docente tra le più adeguate alle reali conoscenze linguistiche degli studenti.

In tutte e tre le classi lo studio della letteratura e la lettura degli autori verranno affiancati dall'approfondimento dei problemi linguistici con numerosi esercizi scritti ed orali.

RIASSUNTO PER ANNO
DELLA DISTRIBUZIONE DELLE ORE DI LABORATORIO

	III cl.	V cl.	IV cl.
— Elettrotecnica generale, misure elettriche e laboratorio	3	—	—
— Elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio	—	3	3
— Elettronica industriale, controlli servomeccanismi e applicazioni .	—	—	4
Totale ore	3	3	7

(6055)

LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. **12.**

Disposizioni finanziarie assunte in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1985.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 37 *del* 20 *agosto* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. **13.**

Assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1985.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 37 *del* 20 *agosto* 1985)

(*Omissis*).

(6056)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria *CATALDI*
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221